



**CONSORZIO
ASMEZ**

RASSEGNA STAMPA



DEL 4 GENNAIO 2010

INDICE RASSEGNA STAMPA**LE AUTONOMIE.IT**

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE E MISURAZIONE DEI RISULTATI NELLA PA..... 5

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI 6

COLDIRETTI, IN CAMPANIA 86% COMUNI A RISCHIO IDROGEOLOGICO 7

AUMENTATI INVESTIMENTI PER 350 MLN 8

RIMOSI I SINDACI DI TRE COMUNI NEL CASERTANO 9

BOLLO AUTO, 32 CENTESIMI DI AUMENTO IN TABACCHERIA 10

NASCE 'DIGITPA' E ASSUME LE FUNZIONI DEL CNIPA 11

NO PENSIONE PER 3.500 DONNE STATALI..... 12

In vigore nuove norme che recepiscono le direttive europee

ASSOEDILIZIA: MANCA UN EQUO FEDERALISMO..... 13

IL SOLE 24ORE

PROPOSTE E NON SOLO DIVIETI 14

ANCHE IN ITALIA CONQUISTA TERRENO LA «CITTÀ DIFFUSA» 15

L'Osservatorio sui consumi di suolo misura l'incremento delle aree edificate

NEI COMUNI PIÙ PICCOLI I GRANDI LAVORI..... 16

LE TENDENZE/Le trasformazioni riguardano soprattutto le zone di pianura e le fasce periferiche dei centri urbani

COSTRUZIONI CON IL SÌ DEL SOPRINTENDENTE 17

Gli interventi nelle aree vincolate (il 47% del totale) sono ora possibili solo dopo il via libera

UN PAESAGGIO ACCERCHIATO DAGLI ABUSI DURI A MORIRE 18

SUI PIANI DI SALVAGUARDIA IN RITARDO TUTTE LE REGIONI..... 19

PER LE IMPRESE È L'ANNO DELLE REGIONI 20

IL QUADRO/Operativa solo la Tremonti-ter per i macchinari e le ricapitalizzazioni - Senza risorse gli sconti fiscali per gli investimenti al Sud

LE EMERGENZE DETTANO LEGGE IN PARLAMENTO 21

*Al traguardo 87 provvedimenti, tra cui quelli su rito civile, reato di clandestinità e ritorno al nucleare***IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI**

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PIÙ PESANTE..... 22

Il via libera deve essere pronunciato entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione

PER I «NO» RISCHIO DI AUMENTO 24

L'ENTE LOCALE PERDE LA DELEGA 25

SERVE ATTENZIONE A UNO SVILUPPO BASATO SULLA QUALITÀ..... 26

PUNTARE AL FUTURO/La difesa rigorosa del patrimonio può garantire una crescita durevole e sostenibile

SEMPLIFICAZIONE IN VISTA PER 42 PICCOLI INTERVENTI..... 27

Meno documenti da presentare e tempi dimezzati

SENZA OSTACOLI I RIPOSI GIORNALIERI AL NEOPAPÀ.....	31
<i>Cade l'obbligo di documentare l'impossibilità della madre di dedicarsi alla cura del neonato</i>	
ALLE PROGRESSIONI IL 27% DELLE RISORSE DECENTRATE.....	32
<i>Il conto annuale calcola in 16 miliardi il valore degli integrativi.....</i>	
CON LA RIFORMA CONTRATTI LEGGERI.....	33
<i>LO STOP/Ridotte le materie oggetto delle trattative - Per gli adeguamenti della parte economica la scadenza è il 2012</i>	
CALENDARIO INCERTO PER LA NUOVA STRETTA ALLE «PROMOZIONI».....	34
<i>MANCATO COORDINAMENTO/La norma generale è entrata in vigore 1° gennaio ma le regole per le autonomie prevedono l'adeguamento entro la fine del 2011</i>	
SUI TETTI AI DIRIGENTI DUE NORMATIVE ANCORA IN CONFLITTO	35
<i>DA ADEGUARE/Il Dlgs 150/2009 impone ulteriori limiti agli incarichi a tempo determinato e obblighi di pubblicità e motivazione analitica</i>	
CLASS ACTION SPUNTATA PER LA PA	36
GIURISPRUDENZA DIVISA SUL VIA LIBERA AI RICORSI PER LE «QUOTE ROSA»	37
<i>ACCOLTE/Ritenute ammissibili le istanze presentate da donne, consiglieri di parità e associazioni già attive sul territorio</i>	
NOMINE COMUNALI SENZA TRASPARENZA.....	38
<i>LA SITUAZIONE/In attesa di attuare la riforma dei servizi pubblici sono ancora rari i casi di incompatibilità agli obblighi di pubblicità</i>	
IMPOSSIBILE VIETARE DI AVERE PIÙ DI UN CANE	39
CRESCITA SENZA STOP DELL'ICI SULLE AREE.....	40
<i>PER I TERRENI EDIFICABILI/L'incremento dei valori attuato in base al Dlgs 446/97 dipende dal mercato più che da scelte autonome</i>	
LE CONSULENZE EVITANO IL CONTROLLO PREVENTIVO.....	41
ITALIA OGGI	
DONNE AL LAVORO UN ANNO IN PIÙ.....	43
<i>Dal 1° gennaio l'età per la pensione è passata a 61 anni</i>	
PA, MENO INCARICHI AL LEGALE ESTERNO	46
<i>Gli avvocati interni all'amministrazione restano i preferiti</i>	
LA REPUBBLICA	
LA SETTIMANA BIANCA PER LEGGE	47
NUCLEARE, NO DELLA CAMPANIA ALLE CENTRALI	48
<i>Il divieto nella Finanziaria regionale. Il Pdl insorge: ricorreremo alla Consulta</i>	
LA REPUBBLICA MILANO	
PARTE LA BATTAGLIA DEL CEMENTO E SPUNTA LA TASSA SUL METRÒ.....	49
<i>Piano territorio, record di emendamenti in aula</i>	
LA REPUBBLICA NAPOLI	
AUTO BLU, IL COMUNE DIMEZZA I COSTI.....	50
<i>Dalle Alfa alle Punto. Nasce un nuovo parco sotto Castel Sant'Elmo</i>	
CORRIERE DELLA SERA	
IL FEDERALISMO DELLE CLIENTELE.....	51
LA STAMPA	

CAPRI ORA TASSA I TURISTI: "PAGHIAMO I LORO RIFIUTI" 52

Il Comune: un ticket per l'ingresso all'isola

LE AUTONOMIE.IT

SEMINARIO

Valutazione delle performance e misurazione dei risultati nella pa

La scelta di maggiore rilievo contenuta nel decreto attuativo della legge n. 15/2009 è costituito dalle nuove regole dettate per la valutazione del personale, dei dirigenti e delle attività delle strutture amministrative, nonché dalle connesse disposizioni dettate per la valorizzazione del merito. Queste disposizioni sono vincolanti per tutte le Pubbliche Amministrazioni e, per le regioni e gli enti locali, si applicano nelle linee essenziali, lasciando spazio alla autonomia degli enti per le concrete modalità attuative. Le nuove leggi modificano in modo assai radicale i sistemi di valutazione attualmente utilizzati, imponendo tra l'altro la misurazione del giudizio da parte degli utenti, la utilizzazione degli standard nazionali e il legame con l'andamento della produttività negli ultimi anni. Il rilievo della valutazione è inoltre rafforzato dalla scelta di utilizzare i suoi esiti per il conferimento e la revoca degli incarichi, nonché per le progressioni economiche e verticali. Durante il corso saranno affrontati i temi della valutazione delle performance e dell'introduzione di sistemi premianti, con riferimento alle novità introdotte dalla Riforma Brunetta ed a modelli sperimentati con successo. La giornata di formazione avrà luogo il 19 GENNAIO 2010 con il relatore il Dr. Arturo BIANCO presso la sede Asmez di Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, dalle ore 9,30 alle 17,30.

LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:

SEMINARIO: SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ALLA LUCE DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO. NOVITÀ ED ESERCITAZIONI SU DUVRI

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 14 GENNAIO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-11

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: TUTELA DELLA PRIVACY COMUNALE: ADEMPIMENTI, SANZIONI E NOVITÀ DELLA LEGGE 27/2/09 N. 14

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 20 GENNAIO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 11-28-82-19

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 94/2009 IN MATERIA ANAGRAFICA E DI STATO CIVILE

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 21 GENNAIO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-11

<http://formazione.asmez.it>

CICLO DI SEMINARI: CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER SEGRETARIO COMUNALE

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 8 FEBBRAIO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-11

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: LA GESTIONE DELLE ASSENZE PER MALATTIA NELLA PA DOPO LA RIFORMA BRUNETTA

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 11 FEBBRAIO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-11

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: LA RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DOPO LA LEGGE N. 166 DEL 2009

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 12 FEBBRAIO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-11

<http://formazione.asmez.it>

NEWS ENTI LOCALI**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta ufficiale **n. 303 del 31 dicembre 2009** contiene i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 2009, n. 198 - Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. (09G0207)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2009 - Proroga dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria. (09A15510)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2009 - Proroga dello stato di emergenza determinatosi nella città di Roma nel settore del traffico e della mobilità. (09A15511)

AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME FIORA - DELIBERAZIONE 24 novembre 2009 - Rinnovo delle misure di salvaguardia del piano di tutela delle risorse idriche superficiali soggette a derivazioni. (Deliberazioni n. 2/2001 e n. 4/2006). (09A15582)

MINISTERO DELL'INTERNO - COMUNICATO - Proroga del termine per la presentazione dei progetti relativi al Fondo europeo per l'integrazione, Fondo europeo per i rifugiati, Fondo europeo per i rimpatri. (09A15514)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - COMUNICATO - Pronuncia interlocutoria negativa sulla compatibilità ambientale del progetto di centrale termoelettrica a ciclo combinato in comune di Crotone - località Pertusola, presentato dalla società Crotone Power Development S.r.l. (09A15292)

REGIONE LIGURIA - COMUNICATO - Legge regionale 21 ottobre 2009, n. 43, recante disposizioni in materia fiscale (09A15710)

AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE - COMUNICATO - Aggiornamento di una tavola allegata alla variante al «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave». (09A15412)

LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196 - Legge di contabilità e finanza pubblica. (09G0201) (Suppl. Ordinario n. 245)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 30 dicembre 2009 - Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010. (09A15717) (Suppl. Ordinario n. 246)

La Gazzetta ufficiale **n. 1 del 2 gennaio 2010** contiene i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

DECRETO 9 dicembre 2009 - Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta «Porto Cesareo».

NEWS ENTI LOCALI**TERRITORIO****Coldiretti, in Campania 86% comuni a rischio idrogeologico**

Il fatto che ben l'86 per cento dei comuni in Campania è su un territorio a rischio idrogeologico per frane e alluvioni dimostra la necessità di abbandonare il concetto di protezione civile intesa come serie di interventi decisi dopo eventi negativi, con enorme spreco di risorse, per abbracciare una nuova cultura della prevenzione basata sull'organizzazione degli interventi di ordinata manutenzione del territorio. È quanto ha rilevato la Coldiretti che, nel commentare la recente frana di Ischia, ha espresso un profondo cordoglio. In Italia - sottolinea la Coldiretti - ci sono 5.581 comuni, il 70 per cento del totale, a rischio idrogeologico dei quali 1.700 sono a rischio frana e 1.285 a rischio di alluvione, mentre 2.596 sono a rischio per entrambe le calamità, con la regione Campania che si colloca ben al di sopra della media. Il progressivo abbandono del territorio e il rapido processo di urbanizzazione e cementificazione spesso incontrollato che aumenta la fragilità del territorio è stato favorito anche al fatto che - precisa la Coldiretti - negli ultimi 40 anni una area grande come due volte la regione Lombardia per un totale di cinque milioni di ettari, equivalenti è stato sottratto all'agricoltura che interessa oggi una superficie di 12,7 milioni di ettari con una riduzione del 25 per cento. L'erosione di terre fertili è imputabile alla sottrazione per usi industriali, residenziali, civili ed infrastrutturali, oltre che all'abbandono delle zone marginali non più convenienti economicamente ed insieme ai cambiamenti climatici che si manifestano con una modificazione della distribuzione delle piogge e l'aumento dell'intensità delle precipitazioni rappresenta - conclude la Coldiretti - un mix micidiale che impone una più attenta politica della prevenzione.

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI**CAMPANIA**

Aumentati investimenti per 350 mln

"Con l'approvazione della legge finanziaria per il 2010 la Regione Campania potrà aumentare nell'immediato la spesa d'investimento in infrastrutture e in capitale umano per più di 350 milioni di euro, dei quali 200 milioni da destinare ad opere pubbliche nei Comuni della Campania". Così l'assessore regionale al Bilancio Mariano D'Antonio. "La manovra - prosegue D'Antonio - prevede azioni mirate a sostenere un percorso di sviluppo sostenibile nella Regione, attraverso misure specifiche volte sia alla tutela delle aree costiere, sia alla valorizzazione delle aree interne e montagnose attraverso la promozione del turismo alternativo e il sostegno all'agricoltura e alle produzioni locali. Accanto al tema dell'ambiente, è centrale il nodo dell'occupazione, con la previsione di incentivi per le imprese che assumono a tempo indeterminato, con un impatto potenziale sul mercato del lavoro stimato in oltre diecimila nuovi occupati" ha concluso D'Antonio. Nel dettaglio, la Finanziaria regionale prevede tra gli interventi più significativi: 200 milioni per nuovi investimenti in opere pubbliche progettati dai Comuni, che si aggiungono a 170 milioni stanziati dalla Finanziaria regionale 2009, il cui bando, destinato ai Comuni con non più di 50 mila abitanti, è scaduto e la graduatoria è in corso di definizione; 50 milioni di euro per il credito d'imposta da destinare alle imprese per l'assunzione di nuovi lavoratori; 30 milioni di euro come incentivi alle imprese, che otterranno 7.500 euro all'anno per ogni nuovo occupato estratto dalle liste di disoccupati e dei lavoratori in mobilità, cioè prossimi ad essere licenziati; 30 milioni di euro per l'edilizia residenziale popolare e 10 milioni di euro da destinare alle Comunità montane, che sono state private di risorse dalla Finanziaria del Governo Berlusconi. La legge di bilancio per il triennio 2010-2012, approvata contestualmente con la Finanziaria regionale 2010 ha previsto un aumento contenuto dell'indebitamento per l'importo di 447 milioni di euro, tale da assicurare la sostenibilità del debito nei prossimi anni, come è apparso necessario per consolidare il rating, cioè l'indice di merito creditizio che le Agenzie internazionali hanno già assegnato come soddisfacente alla Regione Campania.

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI**RIFIUTI****Rimossi i sindaci di tre comuni nel casertano**

Il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, ha disposto la rimozione dei Sindaci dei comuni di Castel Volturno, Maddaloni e Casal di Principe (tutti in provincia di Caserta) per gravi e reiterate inadempienze nel settore della gestione dei rifiuti, tali da esporre a concreto e grave pericolo la salute dei cittadini e pregiudicare la salubrità dell'ambiente. Lo rende noto un comunicato del Viminale. I tre decreti sono stati firmati la mattina del 31 dicembre dal Presidente della Repubblica. Il ministro Maroni ha inoltre interessato i Prefetti competenti affinché diano corso nel mese di gennaio ad una attenta attività di monitoraggio nei confronti di altri comuni della Campania, al fine di verificare se essi adotteranno le misure adeguate per garantire il ritorno alla normalità nello smaltimento dei rifiuti. In caso contrario il Ministero dell'Interno procederà alla rimozione dei Sindaci inadempienti.

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI

L'incremento possibile dopo dodici anni perché la voce non è compresa nel blocco anticrisi

Bollo auto, 32 centesimi di aumento in tabaccheria

Costerà 32 centesimi di euro in più dal primo aprile pagare il bollo auto dai tabaccaï: è una conseguenza del decreto del presidente del Consiglio dei ministri pubblicato in gazzetta il 23 dicembre scorso che aumenta il compenso destinati agli esercen-

ti per la riscossione. Il compenso passa dall'importo di 3.000 lire (quindi un euro e 55 centesimi) a un euro e 87 centesimi. L'aggiornamento arriva dopo ben dodici anni. L'aumento è stato possibile solo perché il compenso non è tra quelli bloccati dal decreto anticrisi del 2008

forse perché le somme sono destinate a Regioni e Province autonome. È dal 1° gennaio 1999 che la finanziaria 1998 demanda alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministra-

tivo relativi alle tasse automobilistiche non erariali, prevedendo, altresì, che le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle stesse tasse automobilistiche.

Dpcm 186/2009 Gu 23.12.2009

NEWS ENTI LOCALI**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE****Nasce 'DigitPA' e assume le funzioni del Cnipa**

Dal 29 dicembre 2009 il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa) ha assunto la nuova denominazione di 'DigitPA'. Lo dispone il Decreto legislativo n. 177 del 1° dicembre 2009 sulla: "Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2009, n. 290. DigitPA, ente pubblico non economico, continuerà a svolgere funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa precedentemente assegnate al Cnipa, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione 'dell'amministrazione digitale'. In particolare, a DigitPA saranno affidate: - funzioni di consulenza e proposta; - funzioni di emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto di norme; - funzioni di valutazione, di monitoraggio e di coordinamento; - funzioni di predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione. Fermo restando quanto disposto all'articolo 22, l'Ente svolgerà ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita al CNI-PA, nell'ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato.

Fonte MINISTERO DELL'INTERNO

NEWS ENTI LOCALI

No pensione per 3.500 donne statali

In vigore nuove norme che recepiscono le direttive europee

Effetto riforma pensioni sulle donne che hanno un impiego statale: in 3.500 dovranno restare un anno in più al lavoro. Con il primo gennaio sono infatti entrate in vigore le nuove norme che portano l'età pensionabile per le dipendenti della pubblica amministrazione da 60 a 61 anni fino ad arrivare nel 2018 a 65 anni, al pari degli uomini, con l'aumento di un anno ogni biennio. La legge recepisce il 'richiamo' fatto all'Italia dalla Corte di Giustizia Europea.

Fonte ANSA

NEWS ENTI LOCALI**FISCO**

Assoedilizia: manca un equo federalismo

Il dato del residuo fiscale pro capite (equivalente a quanto, per abitante, rimane allo Stato centrale del prelievo erariale, dedotto quanto lo Stato stesso spende per cittadino in termini di spese correnti compresi i trasferimenti agli enti locali e gli investimenti), mostra alcune evidenti sfasature, tra la situazione delle regioni settentrionali e quella delle regioni centro meridionali. E' quanto ha dichiarato in un nota il presidente di Assoedilizia e vice presidente di Confedilizia, Achille Colombo Clerici in merito al cosiddetto "residuo fiscale". Mentre nelle regioni del Nord - ha spiegato Clerici - il residuo fiscale pro capite è nettamente sfavorevole, nelle altre i cittadini ricevono dallo Stato addirittura più di quanto pagano di tasse: ciò significa, nel primo caso, che lo Stato, dopo aver prelevato imposte salatissime (lesinando poi i trasferimenti, le spese o gli investimenti diretti, i finanziamenti straordinari e quant'altro rappresenta il concorso dello Stato stesso nella spesa pubblica locale), costringe gli enti locali a calcare la mano con le tasse o gli oneri parafiscali di cui hanno disponibilità propria. Ed allora ecco nei diversi comuni - ha poi aggiunto - l'aumento del carico Ici, degli oneri di urbanizzazione e dei contributi di costruzione, della Tarsu, le addizionali Irpef, i riclassamenti catastali, l'ecopass, il ricorso sempre più frequente al project financing, i pedaggi sulle tangenziali, la rigida politica delle contravvenzioni comunali e via dicendo. Un equo federalismo - ha concluso Clerici - supporrebbe dunque che il prelievo fiscale locale, quanto meno, in una fase iniziale di riforma, non costituisca una aggiunta, cioè un doppiopione, di imposte erariali, ma fosse concepito come un carico fiscale da queste detraibile.

Fonte ASSOEDILIZIA

Ricerca del centro studi Economia e Fisco di Assoedilizia - Residuo fiscale pro capite (€): dati 2008 per regione

Valle D'Aosta - 4.870 ; Piemonte 340; Lombardia 3.410; Veneto 2.640; Trentino Alto Adige 2.300; Friuli Venezia Giulia 2.730; Liguria 2.290; Emilia Romagna 2.740; Toscana 200; Marche 135.

Lazio -1.580; Umbria -2.510; Abruzzo -1.230; Campania -2.190; Molise -2.320; Basilicata -3.240; Calabria -3.570; Puglia -2.310; Sicilia -3.040; Sardegna - 3.330.

TERRITORIO

Proposte e non solo divieti

Da venerdì è scattata "l'ora X" per la nuova legge sulla tutela del paesaggio. Non è sbagliato chiedersi cosa ci si possa aspettare da questa mini-rivoluzione, che rende operativi i propositi di tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio (il cosiddetto codice Urbani), e quali prospettive si aprano concretamente per il nostro martoriato ma ancora salvabile territorio. Tra le regole appena entrate in vigore riveste un'importanza centrale la nuova attribuzione di competenze in materia di autorizzazioni paesistiche e pianificazione paesaggistica: se in precedenza tra i soggetti competenti figuravano le regioni e le soprintendenze con la possibilità di annullare le autorizzazioni, con le nuove norme queste ultime sono chiamate a formulare un parere vincolante che possibilmente dia certezza sui tempi e risposte preventive alle iniziative di project financing. Un ruolo assolutamente centrale, dunque. Che però sembra mettere d'accordo sia i beni culturali sia i costruttori, che sottolineano il giro di boa voluto per la figura del soprintendente che smette, finalmente, la giacca di "signor no". Alle soprinten-

denze viene infatti attribuita una funzione propulsiva e non più di vincolo a iniziative già avviate, quanto piuttosto di autorizzazione preventiva per un'azione coordinata tra progettisti, enti pubblici e privati e promotori finanziari. Lo conferma a chiare lettere, ad esempio, Carla Di Francesco, attuale direttore regionale per i Beni culturali dell'Emilia Romagna, che aveva ricoperto fino a due anni fa lo stesso incarico per la Lombardia, in uno dei momenti cruciali per la storia dello sviluppo di questa regione. E lo sottolinea anche il presidente di Ance Milano, Claudio De Albertis. Che tuttavia avverte come il vero problema sia quello di rivedere il concetto di tutela imperniato esclusivamente sulla conservazione e assicurare una formazione dei funzionari che tenga conto del dibattito contemporaneo, così da non essere arroccata su una visione solamente proibitiva. Anche attraverso confronti sul tema, conferenze, tavoli di discussione e iniziative pubbliche come quelli promossi dalla stessa Ance. Il problema, dunque, prima di essere normativo è culturale; non a caso la nuova legge recepisce le direttive europee sulla

definizione del paesaggio, che viene integrata con quella di «identità nazionale» e di «rappresentazione materiale e visibile». La preoccupazione, se mai, riguarda la maniera in cui questa nozione allargata verrà recepita anche dai progettisti cui compete professionalmente l'obbligo di redigere la relazione paesaggistica destinata ad accompagnare la richiesta di autorizzazione dei progetti di intervento in ambito vincolato. Tant'è che alcune regioni, come ad esempio la Lombardia, hanno cominciato a organizzare con università e ordini professionali corsi di formazione per esperti ambientali da inserire nelle commissioni edilizie integrate, mentre istituti universitari di ricerca ed enti culturali, come l'Inu, Legambiente e il Politecnico di Milano, hanno varato l'Osservatorio nazionale sui consumi di suolo, con l'intenzione di rimettere in agenda il tema sostanziale sotteso a ogni problema di valorizzazione e tutela: la questione del "suolo" e del suo utilizzo. Se da una parte infatti si accumulano le iniziative sulla trasformazione dei territori e delle aree urbane come motori di sviluppo economico e di po-

tenziamento delle risorse, dall'altra appare evidente la sottovalutazione del suolo come risorsa finita. Non a caso, l'osservazione e il monitoraggio del fenomeno - come dice il presidente dell'Inu, Federico Oliva - sono ancora oggi privi dei più basilari armamentari di analisi e di ricerca, in assenza di dati affidabili e di una reale possibilità di confrontarli e "montarli" in un ordine che dia il senso delle reali trasformazioni del Paese e dei suoi bisogni. L'idea che la terra non sia un "dono" ma il frutto - precario - di secoli di fatica e di impegno dell'uomo ci coglie impreparati, come di fronte ai dissesti geologici e ambientali che anche in queste ore stanno frantumando l'Italia. Proprio per questo, la necessità di stabilire un patto è cruciale al pari di quella di creare condizioni e strutture perché ciò avvenga. Le condizioni, con il varo delle nuove norme, sembrerebbero esserci. Mancano ancora però, le strutture, che devono essere potenziate attribuendo più risorse alle soprintendenze, chiamate a svolgere la funzione di ago della bilancia.

Fulvio Irace

TERRITORIO E EDILIZIA - L'urbanizzazione**Anche in Italia conquista terreno la «città diffusa»**

L'Osservatorio sui consumi di suolo misura l'incremento delle aree edificate

Chiunque abbia viaggiato in aereo tra Milano e Roma sa come si presentano gli Appennini. Montagne, boschi, qualche paesino, ogni tanto una città. Difficile - guardando dal finestrino - pensare all'Italia come a un territorio cementificato. Eppure, basta poco per cambiare prospettiva. Basta percorrere una delle tante strade provinciali che attraversano la pianura padana, costeggiate da capannoni, ville, palazzine e centri commerciali. Per la maggior parte costruiti negli ultimi dieci o vent'anni. Dove sta, allora, la verità? La "città diffusa", con le periferie che formano reti urbanizzate a bassa densità, occupa troppo territorio agricolo e naturale? Oppure, al di fuori delle pianure, sono i boschi ad avanzare? L'Osservatorio nazionale sui consumi di suolo - istituito dal Dipartimento architettura e pianificazione del Politecnico di Milano, dall'Istituto nazionale di urbanistica e da Legambiente - nei mesi scorsi ha condotto una prima ricognizione. I dati dicono che le aree occupate da edifici, strade e infrastrutture negli ultimi anni sono cresciute di 10 ettari al

giorno in Lombardia - tanto quanto 14 campi da calcio - di 8 ettari in Emilia Romagna e di poco meno di un ettaro (8mila metri quadrati) in Friuli Venezia Giulia. Se queste tre regioni fossero rappresentative della media nazionale, vorrebbe dire che ogni giorno in Italia vengono occupati mo ettari, cioè un chilometro quadrato. Rappresentative, però, non sono, in quanto si tratta di aree tra le più urbanizzate. E manca all'appello tutto il Centro-Sud. Il problema, infatti, è che non esiste una mappatura completa, perché gli enti locali, salvo limitate eccezioni, non l'hanno mai considerata una priorità. Ad oggi le rilevazioni - escluse quelle in pagina e per la provincia di Torino - non sono comparabili, ad esempio perché chiamano in modo diverso cose uguali (un campo può essere definito «agricolo» in una regione e «seminativo» in un'altra) oppure perché le cartografie sono riferite a una data sola, e non consentono di cogliere i cambiamenti. Al disinteresse degli amministratori, peraltro, si contrappone la disponibilità dei costruttori a "usare" in modo più razionale il suolo. «Condivi-

diamo l'obiettivo di un consumo intelligente, e quando possibile minore, di territorio. In questo senso, è fondamentale sapere dove e come si costruisce, sia in modo legale che illegale», afferma Paolo Buzzetti, presidente nazionale dell'Ance. «L'Italia è l'unico paese avanzato in cui non si riesce ad abbattere i vecchi edifici che non hanno caratteristiche di pregio - prosegue -. Londra è un esempio eclatante di come si possa ripensare e ricostruire la città». L'esperienza insegna, d'altra parte, che anche le migliori intenzioni spesso soccombono di fronte alla complessità e ai tempi lunghi delle procedure necessarie ad approvare i piani di riqualificazione. Proprio per questo, molti hanno guardato con interesse al piano casa. «Abbiamo insistito molto sulla norma che consente di demolire e ricostruire», ricorda Buzzetti. E l'importanza di questa disposizione è stata sottolineata anche da Finco, la federazione delle imprese attive della filiera edilizia, che aveva chiesto (per ora invano) di rendere permanenti le misure sulla sostituzione edilizia. La lezione che arriva dal rappor-

to, dunque, è doppia. Innanzitutto, bisognerebbe individuare le politiche pubbliche virtuose, in grado di contenere il consumo di suolo entro i limiti strettamente necessari e favorire uno sviluppo razionale delle città. Dopodiché, bisognerebbe completare al più presto la ricognizione del territorio in base a criteri omogenei, così da offrire ai comuni una base-dati accurata per programmare il governo del territorio. Anche perché, come hanno denunciato i responsabili dell'Osservatorio davanti alla commissione Ambiente della Camera, da un punto di vista scientifico oggi nessuno può dire con certezza quale sia la percentuale di suolo italiano urbanizzato. Di fatto, con le conoscenze attuali, è difficile andare oltre le impressioni del comune viaggiatore che osserva il paesaggio fuori dal finestrino. Tutto questo mentre in altri paesi come Germania, Olanda e Svizzera vengono effettuate rilevazioni annuali poi utilizzate per elaborare la pianificazione urbanistica.

Cristiano Dell'Oste

TERRITORIO E EDILIZIA - L'urbanizzazione

Nei comuni più piccoli i grandi lavori

LE TENDENZE/Le trasformazioni riguardano soprattutto le zone di pianura e le fasce periferiche dei centri urbani

In Lombardia si perdono ogni anno oltre 4.400 ettari di terreni agricoli, in Emilia Romagna più 7.700. Di questi, quasi 3.800 sono urbanizzati in Lombardia e quasi 3.000 in Emilia Romagna. Insomma, è come se da un anno all'altro venisse costruito dal nulla un nuovo capoluogo di provincia di medio calibro. Nelle tre regioni considerate nel primo rapporto 2009 redatto dall'Osservatorio sui consumi di suolo, la provincia con più aree trasformate per ospitare l'uomo è quella di Milano, che vede urbanizzato quasi metà del proprio territorio, seguita da quelle di Trieste, di Varese e di Rimini. Sempre Milano, Brescia e Bergamo (in Lombardia), Bologna, Modena e Reggio (in Emilia Romagna), e Udine (in Friuli Venezia Giulia) sono in testa alla classifica degli ettari edificati ogni giorno. Tuttavia, se si guarda ai metri quadrati costruiti ogni anno in rapporto agli abitanti, si nota un cambiamento rilevante: in questo caso, sono le province agricole a registrare le trasformazioni maggiori (Mantova, Lodi, Reggio Emilia, Parma, Pordenone). Nelle classifiche contenute nel rapporto si notano anche interessanti andamenti in controtendenza: per esempio l'incremento delle superfici a bosco, frutto dell'abbandono delle zone montane a favore delle pianure e delle colline pedemontane. «I dati aggregati non possono raccontare a fondo il meccanismo delle trasformazioni», spiega Paolo Pileri, docente di pianificazione territoriale presso il Politecnico di Milano e coautore del rapporto. Ad esempio, prosegue, «bisogna tenere conto che la nuova urbanizzazione cresce quanto più ci si allontana dal centro delle metropoli o delle città, ed è proporzionalmente più intensa nei comuni più piccoli, come quelli sotto i 5mila abitanti, che in quelli più grandi. Questo sembrerebbe il banale effetto della disponibilità di spazi agricoli o naturali più ampi. Ma non è solo

così. Probabilmente incide anche l'incapacità delle piccole amministrazioni comunali di resistere alle pressioni degli interessi privati, tenuto conto del fatto che nei piccoli municipi le relazioni parentali e amicali sono molto strette, e condizionano di più l'elezione dei rappresentanti. E poi c'è la scarsa preparazione culturale e ambientale delle giunte più piccole». Insomma, è il trionfo della città arcipelago, che alterna le villette uni e bifamiliari, i piccoli condomini, i capannoni delle piccole e medie imprese e i grandi contenitori del commercio e dell'intrattenimento (cinema multisala, discoteche, palestre): una città che spesso implica un'elevata mobilità dei cittadini, con le prevedibili conseguenze in termini di consumi energetici. Con questo modello urbano, infatti, oltre il consumo del suolo, si incrementa anche quello di carburante: con l'aumento di percorrenza di un chilometro in auto, per ogni mille abitanti ci sono 700 km in

più da fare, cioè l'immissione in aria di 80-100 kg di anidride carbonica (29-36 tonnellate in un anno). In futuro uno sviluppo equilibrato non è garantito, anche perché non sempre i provvedimenti statali e locali sembrano agevolare questa tendenza. Si pensi per esempio ai piani casa regionali che premiano gli incrementi di volumetria soprattutto per villette uni e bifamiliari e le piccole strutture produttive. Oppure alla devolution in atto che prevede che i comuni si assumano in carico anche la gestione delle autorizzazioni ambientali oltre che della programmazione urbanistica. Il tutto con il rischio che la tentazione di incassare maggiori entrate dagli oneri di urbanizzazione e avere più consensi elettorali finisca per mandare in secondo piano l'attenzione al paesaggio.

**Silvio Rezzonico
Giovanni Tucci**

IL SOLE 24ORE – pag.3

TERRITORIO E EDILIZIA - *Le nuove «regole verdi»/Deleghe.* Oltre 2.600 enti locali non hanno più i requisiti per continuare a esercitarle

Costruzioni con il sì del soprintendente

Gli interventi nelle aree vincolate (il 47% del totale) sono ora possibili solo dopo il via libera

Sono il Trentino, la Liguria e la Valle d'Aosta le regioni più verdi: il loro territorio è per la maggior parte sottoposto a vincoli paesaggistici. Fa da contraltare la Puglia, la regione con meno aree tutelate (solo il 19 per cento). Differenze regionali a parte, quasi metà dell'Italia è protetta. Si sfiora, infatti, il 50 per cento. Dalla legge 431 del 1985 (la "Galasso") in poi il paesaggio è stato messo sotto chiave. Almeno sulla carta. Nella realtà, il sacco del territorio è continuato e continua. Da venerdì scorso - in realtà da oggi, considerato il fine settimana festivo - si cambia passo. Tutti gli interventi sulle aree vincolate, a partire da quelli edilizi, devono prima essere approvati dalla soprintendenza. Dal 1° gennaio il parere del soprintendente - che fino all'altro ieri veniva espresso sul progetto già approvato dal comune e poteva fare leva solo su un potere di annullamento per vizi di legittimità degli atti - è diventato preliminare e vincolante. Se l'ufficio dei Beni culturali dice «no», non si può andare avanti. In questo modo lo Stato si riappropria dell'ultima parola sul paesaggio, funzione finora delegata alle regioni, le quali l'avevano a loro volta subdelegata, quasi sempre ai

comuni, ma in alcune realtà anche a province e comunità montane. Una novità prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio (il decreto legislativo 42/2004, cosiddetto codice Urbani) e rinviata per effetto di varie proroghe. Le regioni, infatti, hanno ottenuto più volte che la nuova procedura delle autorizzazioni venisse posticipata. Anche perché il processo di predisposizione dei piani paesaggistici da realizzare insieme al ministero - operazione che a quel punto renderebbe obbligatorio ma non vincolante il parere del soprintendente - va a rilento. Sono soltanto otto, infatti, le regioni che hanno siglato finora un'intesa per scrivere le norme di tutela del paesaggio insieme ai Beni culturali. Si tratta di Abruzzo, Campania, Friuli, Piemonte, Puglia, Sardegna e Veneto. Per altre, come Lazio, Umbria e Calabria, il protocollo è pronto, ma non firmato. Se questa volta la proroga - che, seppure osteggiata dal ministero, era tuttavia nell'aria - non c'è stata è anche perché le regioni hanno ottenuto dai Beni culturali l'assicurazione che l'intera procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica verrà semplificata. Già si è messo mano agli interventi di lieve entità e il regola-

mento che snellisce le pratiche, dopo il «sì» della conferenza Stato-regioni, è ora all'esame del consiglio di Stato. Dopodiché sarà la volta delle commissioni parlamentari competenti e del via libera definitivo di palazzo Chigi. Al ministero confidano che entro febbraio il regolamento arrivi al traguardo, tanto più ora che c'è la nuova autorizzazione paesaggistica. I due processi sono, infatti, legati: la semplificazione si applica solo ai permessi rilasciati con le nuove procedure. Il nuovo anno, però, porterà un taglio agli adempimenti anche per tutte le altre autorizzazioni paesaggistiche (dunque, non solo quelle relative a interventi minori). La commissione Amorosino, che ha messo a punto le prime semplificazioni, è stata infatti nuovamente insediata dal ministro dei Beni culturali, Sandro Bondi, con il compito di ripensare tutte le procedure dei permessi per i progetti da realizzare su aree vincolate. Con l'arrivo del nuovo regime, per le regioni c'è da affrontare anche il problema delle deleghe. Con le nuove procedure di autorizzazione, infatti, oltre 2.600 comuni non hanno più le carte in regola per rilasciare i nulla-osta. In tali casi il codice Urbani prevede che le com-

petenze tornino al mittente, cioè alle regioni, che rischiano così di vedersi sommerse di pratiche sul paesaggio, senza esserne attrezzate. Stesso rischio corrono, seppure per altri motivi anche le soprintendenze. Ne è convinto Massimo Gallione, presidente del consiglio nazionale degli architetti, una delle categorie dei professionisti interessati dal nuovo regime di autorizzazioni paesaggistiche: «Per quanto mi risulta - afferma - sia le soprintendenze sia le regioni non sono attrezzate al cambiamento. Le prime lamentano una carenza di personale; le seconde sono, in gran parte, ancora indietro sulle deleghe. Il tutto si tradurrà in un forte rallentamento del rilascio dei permessi. In alcuni casi si rischia il blocco». «È vero che la nuova disciplina - gli fa eco Fausto Discioli, presidente del consiglio nazionale dei geometri - dà maggiori garanzie sulla tutela del paesaggio. Le soprintendenze dovranno, però, fare un sforzo per rispondere alla chiamata, anche se porteranno un valore aggiunto di competenza. Vedo, invece, più complesso l'adeguamento da parte dei comuni e degli altri enti delegati».

Antonello Cherchi

TERRITORIO E EDILIZIA - *Le nuove «regole verdi»/Ecomostri.***Un paesaggio accerchiato dagli abusi duri a morire**

Non si ferma il sacco del paesaggio italiano. Megastrutture abusive e scheletri di cemento continuano a invadere senza sosta alcuni dei luoghi più belli della Penisola. E una volta realizzati, ci vogliono anni, a volte decenni, perché vengano demoliti. Uno degli ultimi a cadere è stato l'abbozzo di albergo/residence in cemento armato a Palmaria, in Liguria: ottomila metri cubi di calcestruzzo che sfregiavano il parco regionale di Portovenere. Una vicenda iniziata quarant'anni fa. Gli abbattimenti più noti, tuttavia, si contano sulle dita, come quello del Fuenti in costiera amalfitana o della "saracinesca" di Punta Perotti, sul litorale di Bari. Mentre è ben più lunga la lista d'attesa dei "mostri" ancora in piedi, dallo scheletro in cemento di Alimuri a Vico Equense (Napoli) alle palazzine di Lido Rossello a Realmonte (Agrigento), dalla "palafitta" sulla spiaggia a Falerna (Catanzaro) fino alle costruzioni sulle rive del Lago di Garda. Ma sono migliaia gli sfregi, grandi e piccoli, perpetrati sul territorio nazionale. A tenere aggiornate le liste dei danni al paesaggio, paradossalmente sottoposto per circa il 47% a tutela, ci pensa Legambiente. «A fronte

di aree così ampie da salvaguardare - afferma Edoardo Zanchini, responsabile del settore urbanistica dell'associazione ambientalista - a essere debole è proprio la gestione dei vincoli. Sono più di vent'anni che le regioni avrebbero dovuto elaborare i piani paesaggistici: invece, nel centro-sud non ci sono e nel centro-nord sono, quasi ovunque, descrittivi. La gestione del vincolo resta così affidata ai comuni, che decidono sia sulla parte urbanistica che sul paesaggio. Mentre debole è stato il ruolo delle soprintendenze». Da Nord a Sud i danni al territorio non risparmiano alcuna regione,

anche se l'incidenza è più alta nel Meridione. E i pericoli non accennano a diminuire. È il caso dell'Isola d'Elba (Livorno), dove si attende l'esito dell'ultima asta indetta dall'agenzia del demanio (al ribasso rispetto alle precedenti, andate deserte) per capire cosa ne sarà delle ex strutture minerarie di Vigneria a Rio Marina. Zona dove dovrebbero sorgere i 47mila metri cubi del "Villaggio paese", struttura turistico-ricettiva. Il termine per l'invio delle offerte è il 15 febbraio.

F. Na.

IL SOLE 24ORE – pag.3

TERRITORIO E EDILIZIA - *Le nuove «regole verdi»/Sinergie.* Le intese tra stato ed enti locali

Sui piani di salvaguardia in ritardo tutte le regioni

La copianificazione segna il passo. Sono soltanto otto le regioni che hanno siglato un'intesa col ministero dei Beni culturali per la stesura congiunta dei piani paesaggistici. Il codice dei beni culturali e del paesaggio riconosce, infatti, alle regioni la competenza sulla pianificazione in aree vincolate, ma al tempo stesso assegna al ministero la partecipazione obbligatoria alla scrittura del piano. Ed è proprio allo scopo di avviare la pianificazione congiunta che regioni e ministero possono stipulare intese per definire le modalità di elaborazione dei piani. Finora le amministrazioni che hanno sottoscritto tali protocolli sono soltanto otto: Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Veneto. L'accordo è stato invece predisposto, ma si attende la sottoscrizione, per Calabria, Lazio e Marche. In altri casi, come per l'Emilia Romagna, è in atto il tavolo di copianificazione in base a un accordo precedente al varo del codice e si dovrà, dunque, procedere alla sottoscrizione di un nuova intesa. In attesa anche l'Umbria, mentre in Liguria e Lombardia sono in corso trattative per la stesura di un protocollo condiviso. Fanno eccezione Sicilia, Valle D'Aosta e Trentino Alto Adige, che hanno piena autonomia in materia di paesaggio in virtù delle disposizioni dello statuto speciale.

Nessuna regione ha, insomma, centrato l'obiettivo dell'approvazione di un piano adeguato al codice entro la fine dello scorso anno (con il ministero che ora potrebbe, ipoteticamente, intervenire in via sostitutiva). La legislazione sulle aree tutelate rimane, pertanto, un mosaico: dalla Calabria, che ha firmato l'intesa con i Beni culturali, ma è tuttora sprovvista di una disciplina di tutela, all'Emilia Romagna, che ha appena ridisegnato, con legge varata a fine novembre, la gestione dei vincoli sul proprio territorio. La Lombardia, invece, dove a luglio è stato adottato in Consiglio regionale il piano paesaggistico (Ppr), attende da mesi un risposta sulla bozza di inte-

sa per la copianificazione inviata al ministero. L'adeguamento degli strumenti di tutela paesaggistica è, in ogni caso, un processo lungo, che dovrà concludersi con il recepimento, entro due anni dalla definizione del piano, delle nuove prescrizioni negli strumenti urbanistici vigenti. Il cerchio si chiuderà poi con la verifica da parte del ministero circa l'adeguamento dell'intero sistema. Alla fine del processo, le autorizzazioni paesaggistiche nelle regioni "adeguate" potranno svincolarsi dal parere vincolante delle soprintendenze.

F. Na.

SVILUPPO - Decisivi i fondi Ue

Per le imprese è l'anno delle regioni

IL QUADRO/Operativa solo la Tremonti-ter per i macchinari e le ricapitalizzazioni - Senza risorse gli sconti fiscali per gli investimenti al Sud

L'incentivazione diretta dello Stato all'attività d'impresa è destinata a diminuire progressivamente a livello nazionale. Il percorso è tracciato dall'arrivo del federalismo. Più che l'anno degli incentivi nazionali, il 2010 sarà quello degli interventi a sostegno delle imprese garantiti dalle singole regioni. Un po' perché la riforma del Titolo V della Costituzione ha demandato a questi enti buona parte delle competenze in materia, e soprattutto perché il 2010 sarà un anno nevralgico per l'impiego dei fondi comunitari Ue della programmazione 2007/13, la cui gestione è prevalentemente affidata alle amministrazioni territoriali. Non solo. Da un lato c'è la severa realtà dei conti dello Stato; dall'altro, il (giusto) rigore imposto dall'Unione europea verso il rispetto delle regole del libero mercato. Un risultato combinato di fattori diversi

che inducono a ritenere definitivamente terminato il tempo degli incentivi "a pioggia", di sostegni economici erogati con massicce iniezioni di denaro pubblico a favore di una larga platea di possibili beneficiari. È ormai solo un ricordo l'intervento garantito dalla legge 488/92, cioè l'erogazione di risorse finanziarie per favorire investimenti diretti delle imprese. Si è, in un primo momento, pensato di sostituirlo con l'azione di benefici fiscali, ugualmente in grado di garantire "utilità economica" ai soggetti d'impresa ma, potenzialmente, meno a rischio di un utilizzo distorto. Nemmeno i crediti d'imposta (è questo lo strumento più utilizzato) hanno avuto però un destino felice. Introdotti con regole d'utilizzo automatiche, sono stati oggetto di diverse modifiche nel tempo che di fatto ne hanno decretato la sostanziale impossibilità d'impiego. È stato questo, ad e-

sempio, il destino del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dalla finanziaria per il 2007. La stessa norma aveva stabilito un analogo bonus fiscale per la ricerca. Il primo incentivo sarebbe ancora operativo nel 2010, il secondo ha cessato di esserlo (almeno per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). Di fatto, però, sono entrambi non operativi per mancanza di fondi disponibili. Per il secondo, la finanziaria appena licenziata dal Parlamento ha stanziato altri 400 milioni di euro che, però, non è ancora chiaro come verranno impiegati. Per il primo, invece, centinaia di milioni di euro di risorse sono formalmente «impegnati» - sulla base di generiche prenotazioni - ma molto difficilmente corrisponderanno a investimenti in misura proporzionale. Pertanto niente fondi per il 2010, se non quelli già assegnati col relativo click

day. Nell'anno appena iniziato, sarà necessario sfruttare, per quanto è possibile, i benefici garantiti dalla Tremonti-ter per l'acquisto di specifiche categorie di macchinari o di quelli riservati alla ricapitalizzazione delle società di capitali. Sullo sfondo, rimangono i potenziali (per adesso solo tali) di alcune altre norme nazionali d'incentivazione alle attività economiche: quella sui distretti produttivi (che stenta addirittura a decollare) e quella delle zone franche urbane. Peraltro, il decreto mille-proroghe di fine anno ha notevolmente ridimensionato la portata agevolativa di quest'ultimo istituto, eliminando le esenzioni dalle imposte dirette e dall'Irap per le attività economiche ubicate all'interno dei 22 ambiti geografici individuati sul territorio nazionale.

Amedeo Sacrestano

Il bilancio 2009. È stato un anno segnato dalle misure anti-congiunturali e dagli interventi per far fronte alla ricostruzione dopo il terremoto in Abruzzo

Le emergenze dettano legge in Parlamento

Al traguardo 87 provvedimenti, tra cui quelli su rito civile, reato di clandestinità e ritorno al nucleare

Ottantasette leggi approvate. Il Parlamento chiude con questo "bottino" il 2009. Un anno attraversato dalla crisi economica e dal terremoto in Abruzzo. Due eventi che hanno segnato anche i provvedimenti all'esame delle due Camere. Senza dimenticare le riforme che hanno tagliato il traguardo come "vagoni" agganciati al treno dei disegni di legge collegati alla manovra economica dello scorso anno. Due esempi sono le modifiche apportate alla disciplina del processo civile (contenute nella legge 69) e il "pacchetto sviluppo" (legge 99), che ha aperto la strada per il ritorno al nucleare. Ci sono poi anche la legge 15 per il lavoro nelle pubbliche amministrazioni e la 42 con la delega sul federalismo fiscale. In generale mantengono un peso rilevante le proposte governative: l'80% dei progetti licenziati dalle Camere. Se si guarda alla tipologia dei provvedimenti approvati, per circa uno su cinque si tratta di conversione di decreti. Tra le leggi ordinarie (conversioni e norme di bilancio escluse), le ratifiche di convenzioni e

accordi internazionali sono oltre il 55 per cento. **Attenuare la crisi** - La costante nel 2009 è stata l'approvazione dei provvedimenti emanati dal governo con decretazione d'urgenza per contrastare e attenuare gli impatti della crisi economica globale che ha interessato anche il nostro Paese. Una scia che in qualche modo ha saldato l'attività parlamentare degli ultimi mesi 2008 con quella dell'anno appena concluso. Basti pensare al Dl 185/08 convertito con la legge 2 del 2009. Un percorso poi proseguito con il via libera al decreto incentivi. All'interno di quei provvedimenti erano contenute agevolazioni per la rottamazione e l'acquisto di nuove vetture a minore impatto ambientale e per i motocicli. Ma anche la norma sulle quote latte, con la rateizzazione delle multe, il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, il rifinanziamento del fondo di garanzia per le Pmi, l'allentamento del patto di stabilità interno per gli enti locali virtuosi. Uno dei passaggi cruciali nella legislazione anti-ciclica è stato segnato dalla manovra economica

varata dal governo nella scorsa estate con il decreto legge 78/09. Tra le misure introdotte, la Tremonti-ter per la de-tassazione a favore delle imprese sull'acquisto di nuove attrezzature e macchinari. Una manovra che nel passaggio parlamentare si è arricchita di novità sostanziose. Lo scudo fiscale, in prima battuta, con la possibilità di rimpatriare i capitali detenuti all'estero, iniziativa che però va collegata a un inasprimento nella lotta ai paradisi fiscali. Da segnalare anche la cornice in cui si è inserito l'accordo tra banche, associazioni imprenditoriali e ministero dell'Economia per la moratoria sul credito alle Pmi. **Il sisma in Abruzzo** - Il Parlamento è stato impegnato nella conversione del decreto legge 39/09, che ha gettato le basi per la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati dal sisma e ha scelto L'Aquila come sede del G8 svoltosi a luglio. Sono state poi congelate le scadenze fiscali per le popolazioni delle aree. Successivamente un altro decreto (convertito con la legge 165/09) ha previsto lo slittamento alla primavera

2010 delle elezioni amministrative che avrebbero dovuto tenersi nella provincia del capoluogo abruzzese lo scorso autunno. **La giustizia** - Filtro in Cassazione, processo sommario di cognizione, semplificazione dei riti, impulso alla risoluzione alternativa delle controversie. Il processo civile ha già cambiato volto (e continuerà a cambiarlo via via che verranno emanati i decreti delegati) con la legge 69/09. Le novità in tema di giustizia non riguardano solo gli aspetti procedurali. È stato, infatti, l'anno dell'introduzione del reato di stalking: reclusione da sei mesi a quattro anni per chi, con condotte reiterate, compie atti persecutori. Altra questione su cui si è a lungo e assai aspramente dibattuto è quella sul reato di clandestinità per gli stranieri illegalmente entrati o soggiornanti sul territorio italiano. Una disposizione contenuta nella legge sicurezza (la 94), che per ricevere il lasciapassare ha dovuto sottostare a ben tre voti di fiducia alla Camera e altrettanti al Senato.

Giovanni Parente

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.14

TUTELA DEL TERRITORIO - Dal 1° gennaio il rilascio del permesso per gli interventi sulle aree protette è subordinato al parere vincolante della soprintendenza

Autorizzazione paesaggistica più pesante

Il via libera deve essere pronunciato entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione

L'autorizzazione paesaggistica chiama all'appello le soprintendenze. Da venerdì scorso, infatti, il loro ruolo nel rilascio dei permessi diventa decisivo. Finora la soprintendenza interveniva successivamente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e soltanto nel caso ritenesse di annullarla. Dal 1° gennaio, invece, scende in campo prima del rilascio dell'autorizzazione: deve, infatti, esprimere un parere vincolante sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento. Dunque, la soprintendenza è chiamata, insieme all'amministrazione competente, a esprimere una valutazione "di merito" sul permesso, mentre finora poteva annullare l'autorizzazione solo per vizi di legittimità. **Le nuove regole** - Considerate le festività e il fine settimana, è in pratica a partire da oggi che sull'autorizzazione paesaggistica si cambia regime. La nuova procedura prevede che l'amministrazione che riceve la domanda di autorizzazione paesaggistica, verificata la completezza della documentazione, compiuta l'istruttoria e acquisito il parere della commissione per il paesaggio, trasmetta la domanda e la documentazione allegata alla soprintendenza entro 40 giorni dal

ricevimento, accompagnando i documenti con una "relazione tecnica illustrativa". Il parere della soprintendenza deve essere reso entro 45 giorni dalla ricezione degli atti. Nei successivi 20 giorni l'amministrazione competente deve rilasciare l'autorizzazione paesaggistica o comunicare il preavviso di diniego. Se la soprintendenza non rende il suo parere nel termine indicato, l'amministrazione competente può (si sottolinea "può", che è diverso da "deve") convocare una conferenza di servizi, alla quale la soprintendenza partecipa o manda un parere scritto, che deve concludersi entro il termine di 15 giorni. «In ogni caso» (questa è l'espressione usata dal codice dei beni culturali e del paesaggio) se la Soprintendenza non rende il suo parere entro 60 giorni, l'amministrazione competente è tenuta comunque a pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica. Non vi può essere dubbio che «in ogni caso» significa che l'amministrazione competente ha l'obbligo di assumere un provvedimento finale e non può attendere oltre il parere della soprintendenza. Riassumendo: la nuova procedura ha un termine di conclusione "fisiologico" (se tutto va come dovrebbe andare) di

105 giorni. Il termine diventa, senza considerare i tempi morti, di 120 giorni quando si ricorre alla conferenza di servizi e rimane tale anche quando non si ricorre alla conferenza di servizi o, comunque, quando la soprintendenza non rende il suo parere. Anche la nuova procedura - così come quella seguita fino al 31 dicembre scorso - non prevede alcun meccanismo di silenzio-assenso: il superamento del termine "fisiologico" di 105 giorni produce un silenzio - inadempimento che abilita l'interessato a presentare ricorso al Tar per rimuoverlo o a proporre la domanda di autorizzazione paesaggistica direttamente alla Regione. Il parere della soprintendenza ha, tuttavia, in sé una stranezza: è, infatti, vincolante, ma non obbligatorio, nel senso che, se espresso, obbliga l'amministrazione competente a emanare un provvedimento conforme al parere, ma, se non espresso, impone all'amministrazione di assumere comunque un provvedimento, prescindendo dal parere. **Il cambio di marcia** - Fino al 31 dicembre scorso la domanda di autorizzazione paesaggistica doveva essere presentata all'amministrazione competente, che era tenuta a rilasciarla o a negarla, una vol-

ta acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro 60 giorni dalla richiesta (fatta salva una sola sospensione del termine per acquisire integrazioni documentali o eseguire accertamenti). L'autorizzazione paesaggistica veniva poi inviata, con la relativa documentazione, alla soprintendenza competente per territorio, che poteva eventualmente annullarla, entro 60 giorni, soltanto in presenza di vizi di legittimità. **La sanatoria** - C'è da registrare un altro tipo di autorizzazione paesaggistica, introdotta nel codice dei beni culturali nel corso di una delle sue numerose modifiche. Si tratta dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, cioè un'autorizzazione che può essere conseguita successivamente alla realizzazione degli interventi. L'autorizzazione in sanatoria riguarda un ventaglio di interventi molto ristretto (anche se almeno una pronuncia del Tar Lombardia lo ha allargato, se pure con "paletti" molto specifici). Non si tratta di un "atto dovuto", perché presuppone l'accertamento di compatibilità paesaggistica dell'intervento realizzato (che può sussistere, ma anche no). Il permesso è subordinato a un parere vincolante della soprintendenza (che deve

sempre essere acquisito) e comporta il pagamento di una somma pari al maggior importo tra danno arrecato e profitto conseguito. L'autorizzazione è rilasciata in 180 giorni. Le sanzioni

Qualsiasi intervento realizzato in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica (fatti salvi i casi in cui è possibile conseguire l'autorizzazione in sanatoria, e fatto salvo il caso in cui

l'interessato provveda autonomamente alla rimessa in pristino) comporta sempre l'applicazione di una doppia sanzione: la sanzione penale e la sanzione amministrativa, che può essere, a secon-

da dei casi, una sanzione pecuniaria o la sanzione della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Mauro Cavicchini

Un atto a più voci

Che cos'è

Negli ambiti assoggettati a vincolo paesaggistico gli interventi edilizi possono essere realizzati soltanto a condizione che; oltre al titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire o denuncia di inizio dell'attività), si acquisisca preliminarmente anche l'autorizzazione paesaggistica, cioè il provvedimento (previsto inizialmente dalla legge 1497/1939 e ora dal decreto legislativo 42/2004, il codice dei beni culturali e del paesaggio) che ne accerta la compatibilità con il paesaggio

I due permessi

La compatibilità paesaggistica è molto diversa dalla conformità urbanistico-edilizia di cui si occupano i titoli edilizi, perché riguarda esclusivamente, senza fare riferimento al "classici" parametri edilizi (volumi, superfici, destinazioni d'uso, eccetera), quello che le norme chiamano tuttora ("esteriore aspetto", cioè i profili qualitativi dell'intervento e un suo corretto inserimento nel contesto. Peraltro, mentre il titolo edilizio è, sostanzialmente, un "atto dovuto", che è fatto obbligo di rilasciare quando l'intervento è conforme, l'autorizzazione edilizia è un provvedimento che comporta una valutazione ampiamente discrezionale dell'intervento e delle sue caratteristiche. Per evitare che la discrezionalità si trasformi in arbitrarietà, qualche regione ha definito una griglia di criteri che deve guidare la valutazione delle amministrazioni alle quali è delegata la competenza in materia

Quando occorre

L'autorizzazione paesaggistica è necessaria per tutti gli interventi edilizi negli ambiti assoggettati a vincolo paesaggistico per effetto di un provvedimento amministrativo "puntuale" (che vincola una determinata e specifica area, non necessariamente piccola) o perché compresi tra quelli vincolati, per la loro "tipologia", direttamente dalla legge (le sponde dei mari, dei laghi e dei fiumi, le montagne sopra una certa quota, i territori dei parchi statali e regionali, i boschi e le foreste, eccetera). Nel secondo caso, però, non si considerano vincolate le aree che, alla data del 6 settembre 1985 (entrata in vigore della legge 431/1985, cosiddetta "Galasso"), erano delimitate dagli strumenti urbanistici comunali come zone A (centri storici) o B (parzialmente o totalmente edificate), e anche quelle delimitate diversamente se ricomprese nei piani pluriennali di attuazione (Ppa, oggi non più esistenti) con previsione di edificabilità attuata

Chi la rilascia

Il codice dei beni culturali attribuisce le competenze autorizzative in materia di paesaggio alle Regioni, che possono però delegarle alle province, ai comuni singoli o in forma associativa, a condizione che tali soggetti assicurino un adeguato livello di competenza tecnico-scientifica in materia di paesaggio (e, nel caso dei Comuni, garantiscano la distinzione tra funzioni paesaggistiche e funzioni urbanistico-edilizie)

La validità

L'autorizzazione paesaggistica è valida cinque anni, decorsi i quali per le eventuali parti del progetto non realizzate si deve acquisirne una nuova

La commissione

Il codice dei beni culturali ha previsto l'istituzione delle commissioni per il paesaggio, i cui componenti devono possedere una «particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio». Le commissioni esprimono un parere obbligatorio e non vincolante a supporto delle amministrazioni che esercitano le funzioni paesaggistiche. Le regioni hanno il compito di promuoverne l'istituzione e disciplinarne il funzionamento

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.14

TUTELA DEL TERRITORIO - *Le conseguenze.* Pericolo complicazioni

Per i «no» rischio di aumento

Il 2010 rischia di essere un anno difficile per le autorizzazioni paesaggistiche, con inevitabili ricadute per i professionisti che devono presentare i progetti di intervento sulle aree vincolate. Intanto, perché l'aumento dei soggetti che concorrono al procedimento di rilascio dei permessi non porta con sé alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure; rischia anzi, come insegna l'esperienza, di complicarli e di ritardarli. Dal 1° gennaio, inoltre, in diverse realtà le funzioni paesaggistiche sono ritornate direttamente nelle mani delle regioni, cioè di amministrazioni più lontane dal cittadino interessato al permesso. Il che contribui-

sce ad aggravare i procedimenti. Questo riappropriarsi di competenze in materia di paesaggio da parte delle regioni è dovuto al fatto che le deleghe affidate dalle amministrazioni regionali soprattutto a comuni o associazioni di comuni, ma anche a province e parchi regionali, possono continuare a essere esercitate soltanto se quei soggetti possiedono i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica in materia paesaggistica. Criteri che devono essere verificati dalle regioni, le quali, se riscontrano lacune, devono riappropriarsi delle competenze sul paesaggio. Questi elementi, uniti al fatto che le soprintendenze sono ora diventate

titolari di una valutazione paesaggistica di merito, rischiano di produrre una quantità di dinieghi superiore al passato. C'è solo un modo per evitarlo: dare più qualità al lavoro di tutti, professionisti privati nonché tecnici e funzionari pubblici. Una maggiore qualità fondata soprattutto sulla consapevolezza che il progetto paesaggistico è radicalmente diverso dal progetto edilizio e richiede un linguaggio e una forma del tutto specifici. La necessità di una maggiore qualità riguarda anche la documentazione e gli elaborati grafici che tutti insieme compongono e motivano il progetto paesaggistico. Sul punto, si tratta di superare una super-

ficialità molto diffusa. Ad esempio, non è proprio possibile, come invece avviene spesso, compilare o valutare un progetto paesaggistico senza sapere con precisione quale sia il tipo di vincolo che interessa l'area, e quali eventualmente i suoi contenuti specifici, o senza una adeguata indagine dello stato dei luoghi in cui si colloca l'intervento e una prefigurazione dei suoi effetti, oppure ritenendo che gli aspetti di conformità urbanistico-edilizia prevalgano sugli aspetti più qualitativi (le forme, i materiali, i colori, eccetera) e sulla contestualizzazione.

Ma. Cav.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.14

TUTELA DEL TERRITORIO - *Competenze*. Regioni di nuovo in campo

L'ente locale perde la delega

A rischio più di una delega su tre. Sono oltre 2.600 i comuni che, con l'entrata in vigore delle nuove regole, non hanno più i requisiti per rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche. È lo scenario emerso dalle verifiche effettuate dalle Regioni, considerando solo quelle a statuto ordinario, sugli enti delegati (i comuni, in quasi la totalità dei casi) a rilasciare i nullaosta per gli interventi in aree vincolate. Da accertare, entro il 31 dicembre scorso, era la conformità delle strutture municipali con i requisiti di adeguatezza dettati dall'articolo 46 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che prevede, da una parte, la presenza di una commissione tecnica in grado di valutare le richieste e, dall'altra, la differenziazione tra le attività di tutela paesaggistica e quelle in materia urbanistico-edilizia. Alla prova dei

fatti, ora, a essere inadeguati sono centinaia di enti, in particolare i comuni più piccoli, le cui competenze tornano al mittente: le regioni che le avevano delegate. La situazione sul territorio nazionale è tuttavia molto frammentata. Quasi tutte le regioni, non certo ansiose di riappropriarsi delle pratiche sul paesaggio, hanno avviato le verifiche, cercando in alcuni casi di indirizzare i comuni sulla strada dell'adeguamento. I riscontri sono stati però molto diversi. Le maggiori difficoltà si ritrovano laddove i municipi sono più numerosi. È il caso del Piemonte, dove l'ultimo monitoraggio ha segnalato 738 amministrazioni in regola su 1.208: circa il 40%, quindi, dovrà adeguarsi. Per molti piccoli o piccolissimi comuni piemontesi l'unica strada percorribile è apparsa l'aggregazione. Nella stessa direzione è andata la Puglia,

dove con la legge regionale 20/2009 sulla pianificazione paesaggistica, spiega l'assessore all'assetto del territorio, Angela Barbanente, «si è stabilito il mantenimento diretto della delega soltanto per i comuni superiori ai 15mila abitanti, mentre per quelli più piccoli la strada maestra indicata è quella dell'associazione». In Lombardia a rilasciare le autorizzazioni sul paesaggio, oltre ai comuni, sono le province (su interventi specifici), le comunità montane (per i boschi) e i parchi (per competenza territoriale). In totale, si tratta di oltre 1.600 enti, di cui circa un quarto è ancora inadeguato. «Negli ultimi mesi - afferma Diego Terruzzi, responsabile paesaggio della direzione territorio e urbanistica della regione - abbiamo fatto passi avanti e sono più di 1.100 gli enti che potranno continuare a operare». A fare eccezione è solo la Toscana,

dove tutti i 287 comuni, sostengono i tecnici regionali, sono attrezzati con una commissione per il paesaggio e con la separazione tra i responsabili incaricati al rilascio delle autorizzazioni in aree tutelate e quelli per gli altri interventi. Molte regioni, invece, per evitare di dover fare i conti con nullaosta, tentano di rendere più facile l'istituzione delle strutture tecniche richieste dal codice. Come nel Lazio, «dove - conferma Daniele Iacovone, alla guida della direzione regionale territorio e urbanistica - si è deciso di aprire le porte delle commissioni non solo a ingegneri e architetti, ma a tutti coloro che hanno i requisiti di legge». In Calabria, invece, il problema è stato risolto alla radice, delegando il rilascio dei permessi alle province.

Francesco Nariello

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.14**INTERVENTO****Serve attenzione a uno sviluppo basato sulla qualità**

PUNTARE AL FUTURO/La difesa rigorosa del patrimonio può garantire una crescita durevole e sostenibile

Il tormentato avvio della riforma dell'autorizzazione paesaggistica, dopo cinque anni di regime transitorio, dimostra la difficoltà di trovare un giusto punto di equilibrio tra le esigenze della tutela e quelle della semplificazione procedurale e della cosiddetta sussidiarietà verticale. La Corte costituzionale ha più volte ribadito (da ultimo, con la sentenza 272 del 2009), applicando l'articolo 9 della Costituzione, che il paesaggio costituisce un «valore primario» ed «assoluto», che rientra nella competenza esclusiva dello Stato, il quale precede e costituisce un limite rispetto agli altri interessi pubblici (di competenza regionale e comunale) in materia di governo del territorio, urbanistica ed edilizia. Questo significa che la tutela del paesaggio rappresenta in un certo senso la "Costituzione" del territorio, poiché esprime le scelte fondamentali, le "invarianti strutturali" alle quali tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale devono obbedire. Ne consegue che tutte e tre le fondamentali funzioni di tutela del paesaggio (individuazione e vincolo, pianifi-

cazione, gestione e controllo dei vincoli mediante l'autorizzazione paesaggistica e le relative sanzioni) devono essere assicurate nella loro effettività dalla compartecipazione paritaria di tutti i livelli di governo coinvolti (Stato, regioni, comuni). Il paesaggio, infatti, non può essere trattato come una questione puramente locale, poiché è un bene di tutti, che non può essere lasciato nella disponibilità delle mutevoli maggioranze politiche locali del momento. La tutela del paesaggio costituisce una parte molto importante della tutela del patrimonio culturale del Paese e perciò si colloca naturalmente entro la dimensione di lungimiranza propria della conservazione del munus patrum (il patrimonio, per l'appunto, il profilo identitario del nostro territorio) da tramandare alle future generazioni. Per questo il codice del 2004 ha introdotto un modello di gestione rafforzata del bene paesaggistico, un sistema per così dire a "doppia chiave", in base al quale, in sostanza, la trasformazione antropica del territorio vincolato deve superare un doppio controllo: non solo quello puramente

urbanistico ed edilizio (del comune), ma anche quello paesaggistico (cui partecipa attivamente il soprintendente). Un doppio controllo che non è un inutile appesantimento burocratico, ma esprime e rappresenta due valori paralleli e differenziati che coesistono sulla stessa porzione di territorio. Il concorso paritario Stato-autonomie territoriali mira inoltre a garantire una distanza minima tra decisori e spinte economiche locali, che tendono naturalmente a una pecuniarizzazione immediata e a un consumo del territorio non sempre lungimiranti. È nota al riguardo la debolezza strutturale dell'interesse paesaggistico difuso rispetto all'interesse economico, localmente concentrato, alla trasformazione del territorio. Questo impianto giuridico, lungi dal costituire un freno allo sviluppo (in termini di costi burocratici per le imprese e i cittadini), rappresenta la precondizione per garantire un futuro di maggiore benessere per tutti, perché serve ad assicurare una crescita di qualità. Sul piano della sostanza degli interessi economici e sociali in gioco, infatti, bisognerebbe che la

gente capisse che il consumo immediato del territorio produce impoverimento nel medio e lungo periodo (si veda l'esempio negativo di alcune località della Calabria tirrenica, depauperate da un'edilizia scriteriata), mentre la difesa rigorosa e lungimirante di un brand di qualità territoriale elevato può garantire una crescita durevole e sostenibile (si veda l'esempio positivo delle campagne senesi o del Chianti, o dell'area dei trulli di Alberobello in Puglia). Dovrebbe essere un dato ormai acquisito alla comune coscienza, che lo sviluppo che un paese come il nostro merita è quello di qualità e non più soltanto quello puramente quantitativo (più edilizia, più capannoni, più costruzioni, più villette, eccetera). È per queste ragioni sostanziali - anche al di là dell'ossequio dovuto all'articolo 9 della Costituzione - che conviene a tutti (quelli che amano davvero l'Italia) assicurare una tutela del paesaggio che sia, sì, efficiente e spedita, ma resti soprattutto vera ed efficace.

Paolo Carpentieri

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.15

TUTELA DEL TERRITORIO - Al Consiglio di Stato il permesso paesaggistico snello

Semplificazione in vista per 42 piccoli interventi

Meno documenti da presentare e tempi dimezzati

Autorizzazione paesaggistica in forma semplificata. Per ora si tratta solo di un obiettivo, che però potrebbe a breve trasformarsi in realtà. Il regolamento licenziato in prima lettura in autunno dal consiglio dei ministri sta percorrendo ora tutte le tappe previste e, dopo il via libera della conferenza unificata Stato-regioni, è approdato al consiglio di Stato. Con il regolamento, il ministero dei Beni culturali intende dare attuazione a quella norma del codice dei beni culturali e del paesaggio che prevede un'autorizzazione paesaggistica semplificata, distinta dall'autorizzazione ordinaria, riservando il permesso snello agli interventi di lieve entità. Nello stesso tempo, si vuole onorare, seppure con grandissimo ritardo, l'impegno assunto con l'intesa Stato-regioni-enti locali, che ha dato il via all'operazione "piani casa regionali" con l'obiettivo di contrastare la crisi economica anche attraverso la semplificazione delle procedure di competenza statale. La semplificazione annunciata sul versante del paesaggio suscita però qualche perplessità, perché se tocca il nervo molto sensibile delle procedure di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, lascia invece scoperto quello, altrettanto dolente, delle procedure edilizie di cui al testo unico. Il tema richiede invece un

approccio sistematico e in questo senso è difficile capire perché il Governo abbia messo da parte l'idea molto interessante di allargare il campo della cosiddetta "attività edilizia libera", cioè dell'attività edilizia che può essere svolta senza acquisire nessun titolo abilitativo. Il problema esiste e bisogna trovare il modo giusto di risolverlo. Anche per quel che riguarda le autorizzazioni paesaggistiche, comunque, non si può fare a meno di mettere in evidenza che il regolamento di semplificazione si troverà collocato in un contesto molto critico, segnato soprattutto dal nuovo ruolo delle soprintendenze, che sono chiamate a rendere un parere su tutte le domande di autorizzazione (quelle ordinarie e quelle semplificate), e nel quale le norme di semplificazione non avranno certamente vita facile. E con ciò diventa chiaro che, al di là dei profili procedurali, rimane da affrontare il problema di fondo di far crescere, con iniziative adeguate, e con tanta pazienza, una "cultura paesaggistica" che oggi è ancora molto carente, al punto tale che l'autorizzazione paesaggistica è vissuta dai più non come uno strumento che può aiutare a governare la "qualità" degli interventi edilizi, ma come l'ennesimo inutile adempimento burocratico. Detto tutto questo, il regolamento sulle autorizzazioni

semplificate è un atto importante e utile, a partire dal fatto che elenca quali interventi devono ritenersi di "lieve entità". Se qualcuno si aspettava, o temeva, una lista striminzita, deve invece ricredersi, e non solo perché le opere di "lieve entità" elencate sono 42, ma soprattutto perché a esse sono ricondotti, oltre che interventi "minori" ma frequentissimi, anche interventi molto significativi, come gli ampliamenti, se pure modesti, e le demolizioni e ricostruzioni del rispetto della volumetria e della sagoma. Caso mai, l'elenco è per qualche verso problematico in quanto per molti interventi sono indicate soglie quantitative eccessivamente basse o eccezioni che, oltre a de-potenziare la semplificazione, formano una "zona grigia" che renderà molto più difficile capire quando è necessaria l'autorizzazione ordinaria e quando quella semplificata. L'autorizzazione paesaggistica del regolamento si deve considerare semplificata soprattutto in ragione del termine massimo indicato per il suo rilascio, che è fissato in 60 giorni (rispetto ai 105 o 120 dell'autorizzazione ordinaria). Una volta che l'amministrazione competente in materia paesaggistica ha ricevuto la domanda, accompagnata dalla relazione paesaggistica anch'essa semplificata, ne ha verificato la completezza, ha accertato la

conformità urbanistico-edilizia e la compatibilità paesaggistica del progetto, è tenuta a inviarla, entro trenta giorni, insieme a una proposta di provvedimento, alla soprintendenza, che è titolare di un parere vincolante da rendere entro 25 giorni. Nei successivi 5 giorni (e siamo così a 60), l'amministrazione competente rilascia l'autorizzazione. Non è necessario acquisire il parere della commissione per il paesaggio, a meno che la legislazione regionale non lo preveda. È probabile che questa incalzante progressione temporale lasci molti dubbi a chi ha qualche esperienza di procedimenti amministrativi. Li rende però meno angoscianti una norma del regolamento, che legittima esplicitamente l'amministrazione competente a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica prescindendo dal parere della soprintendenza nel caso questa non abbia reso il parere nel termine fissato di 25 giorni e senza che sia necessario convocare alcuna conferenza di servizi. La conclusione in senso negativo del procedimento semplificato è prevista dal regolamento in termini ancora più brevi: se non sussiste la conformità urbanistico-edilizia, l'amministrazione competente dichiara entro 30 giorni l'improcedibilità della domanda; se sussiste la conformità urbanistico-edilizia, ma l'intervento è

valutato come incompatibile petente, nello stesso termine soprintendenza che valuta termine di 55 giorni, il pre- sotto il profilo paesaggisti- di 30 giorni, emana il pre- negativamente la domanda, avviso di diniego. co, l'amministrazione com- avviso di diniego; se è la è essa stessa a emanare, nel

Mauro Cavicchini

L'ELENCO DELLE MINI-MODIFICHE

1 Incremento di volume non superiore al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc (la voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) del codice) (*). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria

2 Interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) del codice)

3 Interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (la voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) del codice)

4 Interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; interventi sulle

finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze od balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne (la voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a, b e c del codice) (*)

5 Interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; modifiche all'inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o elementi consimili (la voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a, b e c del codice) (*)

6 Modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici

7 Realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente internate, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria

8 Realizzazione di tettoie, O porticati, gazebo e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 10 metri quadrati

9 Realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 metri cubi)

10 Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a, b e c del codice)

11 Realizzazione o modifica di il cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la voce non si applica e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a, b e c del codice) (*)

12 Interventi di modifica e manutenzione di muri di cinta esistenti, senza incrementi di altezza

13 Interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, aree a verde, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 metri, camminamenti, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a, b e c del codice)

14 Realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali

15 Posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'articolo 153, comma 1 del codice, di dimensioni inferiori a 12 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a, b e c del codice)

16 Collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a, b e c del codice)

17 Interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione

18 Interventi di allaccio alla distribuzione locale mediante posa di condutture e infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo

19 Linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di utenze domestiche, di altezza non superiore a 6 metri

20 Adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe

21 Interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione (*)

22 Installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne (*)

23 Parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati (*)

24 Installazione in soprasuolo di serbatoi di Gpl di dimensione non superiore a 13 metri cubi, e opere di recinzione e sistemazione correlate

25 Impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie

26 Posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne, eccetera), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate

27 Pannelli solari, termici e fotovoltaici fino a una superficie di 25 mq (la voce non si applica nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b e c del codice) (*), ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del decreto legislativo 115/2008 e dell'articolo 1, comma 289, della legge 244/2007

28 Nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo

29 Tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 metri ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua

30 Interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa

31 Ripristino della sezione di deflusso o recupero della officiosità idraulica in caso di manifesto sovralluvionamento in punti isolati dell'alveo

32 Ripristino e adeguamento funzionale di manufatti quali briglie e correlate difese spondali

33 Taglio selettivo di vegetazione ripariate presente sulle sponde o sulle isole fluviali, ove pregiudizievole al deflusso delle acque

34 Riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti

35 Ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5mila mq, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti

36 Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del codice, preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti

37 Manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 6 metri quadrati

38 Installazione di strutture temporanee per manifestazioni, concerti, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, fiere, sagre, eccetera, di durata superiore a una settimana e per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a quattro mesi, compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture, con esclusione di qualsiasi intervento avente carattere permanente o durevole

39 Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, odi uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo non superiore a 180 giorni nell'anno solare

40 Deposito di merci e materiali a cielo libero collegati ad attività produttive, commerciali o agricole, non comportanti una permanente trasformazione del suolo, né della destinazione d'uso, per un periodo non superiore a 90 giorni nell'anno solare

41 Strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili

42 Strutture temporanee e di supporto a prospezioni geognostiche e al monitoraggio ambientale, con permanenza non superiore a tre mesi

() La voce non si applica nelle zone territoriali omogenee 'A' di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 1444/1968 e a esse assimilabili*

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.16

INPS - L'istituto di previdenza si allinea al Consiglio di Stato e semplifica le modalità di concessione del beneficio al lavoratore anche se la mamma è casalinga

Senza ostacoli i riposi giornalieri al neopapà

Cade l'obbligo di documentare l'impossibilità della madre di dedicarsi alla cura del neonato

Quando la mamma è casalinga, i riposi giornalieri spettano, senza troppe formalità, al padre lavoratore. Ad adeguarsi a tale principio è l'Inps che, con la circolare n.118/09, interviene nuovamente per rivedere la propria posizione contenuta nella circolare n.112/2009 sulle procedure da adottare per ottenere il riposo. La questione nasce dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4293 del 9 settembre 2008 con cui i giudici amministrativi hanno affermato che la madre "casalinga" deve essere equiparata alla madre "lavoratrice". Dopo la diffusione della lettera circolare B/2009 del 12 maggio scorso del ministero del Lavoro, era intervenuto l'Inps riconoscendo, da un lato, il diritto del padre lavoratore ai permessi ma a condizione che fosse in grado di documentare l'oggettiva impossibilità della madre casalinga a dedicarsi alla cura del neonato perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche e altre simili). Il primo intervento dell'Istituto ha rappresentato una compressione del diritto alla fruizione dei permessi e il ministero

del Lavoro, con lettera circolare prot. n.19605 del 16 novembre 2009 ha chiarito che non esiste alcuna norma che legittimi la procedura indicata dall'Inps. Con la circolare n. 118/09 l'istituto di previdenza rimette le cose a posto istruendole proprie sedi a uniformarsi al principio secondo cui il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi giornalieri senza eccezioni e indipendentemente dalla sussistenza delle particolari situazioni richieste in precedenza. Ricordiamo che questi riposi competono durante il primo anno di vita del bambino. In particolare, il Dlgs n.151/01 (Testo unico sulla tutela della maternità e paternità) prevede che le lavoratrici hanno diritto a due periodi di riposo di un'ora ciascuno (anche cumulabili) se l'orario giornaliero è di almeno sei ore, altrimenti ne spetta uno soltanto. Nel caso in cui la lavoratrice usufruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea istituita dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze, i permessi sono di mezz'ora ciascuno. In caso di parto plurimo, invece, l'ammontare dei riposi è raddoppiato. I permessi sono riconosciuti al padre quando

a quest'ultimo vengono affidati i figli; in caso di morte o grave infermità della madre, se questa non è lavoratrice dipendente; se al contrario la madre è lavoratrice dipendente ma non intende avvalersi dei permessi. Tali assenze sono da considerarsi a tutti gli effetti validi ai fini retributivi. La retribuzione è posta a carico dell'istituto previdenziale e verrà anticipata dal datore di lavoro il quale la conguaglierà con i contributi dovuti per il mese di competenza. Questi riposi vanno ad aggiungersi al congedo di maternità o paternità che scatta trascorsi tre mesi (o quattro nel caso di opzione per la flessibilità del congedo di maternità) dalla data del parto. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta occorre peraltro aggiungere ai suddetti tre mesi anche gli ulteriori giorni non goduti prima del parto di talché il congedo di maternità o paternità raggiunga comunque i cinque mesi. Il congedo parentale compete fino agli otto anni di vita del bambino a ogni genitore anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto per un periodo massimo di dieci mesi elevabili a undici qualora il padre eserciti il diritto di

astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. Il godimento compete, per un periodo continuativo o frazionato: 6 mesi alla lavoratrice; 6 mesi al lavoratore, elevabili a 7 qualora eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi; 10 mesi se c'è un solo genitore; 3 anni nel caso di minori in accertato stato di handicap a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Per l'esercizio del diritto al godimento del congedo, il lavoratore dovrà preavvisare la propria assenza nei tempi e con le modalità previste dai contratti collettivi e comunque con un periodo non inferiore a quindici giorni e comunicarlo all'Inps. Durante i periodi di assenza è riconosciuta al lavoratore un'indennità a carico dell'Inps generalmente pari al 30% della retribuzione media giornaliera o convenzionale. Inoltre, è riconosciuta ai lavoratori la contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

**Silvia Bradaschia
Giuseppe Buscema**

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.17

PERSONALE - Le anomalie degli enti locali rispetto agli altri comparti pubblici

Alle progressioni il 27% delle risorse decentrate

Il conto annuale calcola in 16 miliardi il valore degli integrativi

La contrattazione decentrata integrativa dei dipendenti pubblici ripartisce risorse comprese tra 15 e 16 miliardi di euro, e continua a presentare numerosi elementi di distorsione e di illegittimità, rilevati puntualmente anche dall'ultimo conto annuale del personale redatto dalla Ragioneria generale dello Stato. Compito dell'applicazione della riforma dettata dal Dlgs 150/2009 è proprio il loro superamento. Il conto annuale del personale del 2008 evidenzia in primo luogo il grande ritardo della contrattazione decentrata in numerose amministrazioni locali. Il dato si manifesta attraverso la significativa differenza del numero di elaborazioni trasmesse della tabella 15, circa 11.500, e della scheda 2, circa 10.400: la prima è destinata alla raccolta, in forma standardizzata, degli elementi quantitativi della contrattazione, mentre la seconda contiene elementi informativi sullo svolgimento della contrattazione decentrata e notizie di carattere qualitativo sulla destinazione delle somme.

Nel merito, il conto annuale del personale mette in evidenza le scelte effettuate dai contratti decentrati per l'allocatione delle risorse. Va subito rilevato l'importo assai elevato di queste risorse: la cifra complessiva ammonta infatti a una somma compresa tra 15,2 e 15,9 miliardi di euro. Si arriva a essa sulla base di 13,8 miliardi effettivamente censiti e della considerazione che nella rilevazione mancano circa il 10/15% di amministrazioni. Nell'allocatione delle risorse la voce più rilevante è costituita dalle progressioni economiche, il che costituisce un'anomalia rispetto al complesso del pubblico impiego, in cui la voce principale è la produttività. Questa componente pesa per il 27,1% del totale del fondo sia negli enti locali sia in tutte le amministrazioni pubbliche. Da sottolineare inoltre il peso, molto più ridotto rispetto alle altre pubbliche amministrazioni, della indennità di posizione negli enti locali, ma ciò è spiegato dal fatto che negli enti privi di dirigenti queste risorse sono finanziate diret-

tamente dalle spese di personale e non dal fondo per le risorse decentrate. Con la concreta attuazione del Dlgs 150/2009 si dovrebbero registrare significative correzioni di rotta. In primo luogo, viene stabilito che la quota prevalente del fondo dovrà essere destinata all'incrementazione del trattamento economico collegato alle performance individuali; per cui la produttività, l'indennità di risultato e le nuove forme di compenso (bonus per le eccellenze e premio per l'innovazione) dovranno progressivamente arrivare a costituire la voce di maggiore peso nella ripartizione delle risorse decentrate. Il che crea non pochi problemi in numerose amministrazioni locali in cui la struttura del fondo è assai rigida. Le progressioni orizzontali dovranno essere effettuate sulla base dei seguenti requisiti: selezione, numero limitato, premio, alle competenze professionali e assunzione come base degli esiti delle valutazioni effettuate. Anche se queste disposizioni non sono immediatamente operative, va

comunque evidenziato che devono essere considerate come illegittime e tali da provocare, se accolte, il rischio del maturare di responsabilità amministrativa le richieste avanzate in numerose amministrazioni da parte delle organizzazioni sindacali di procedere a progressioni economiche in modo generalizzato; il sostenerne l'eventuale decorrenza retroattiva non fa che aumentarne l'illegittimità. La riforma Brunetta prevede poi un'ampia pubblicità per tutte le notizie sui contratti decentrati, stabilendo che i revisori dei conti debbano vigilare sul suo effettivo rispetto e che la violazione di questo vincolo determina l'impossibilità di inserire risorse aggiuntive nel fondo; fino ad oggi, invece, le scelte relative alla contrattazione non hanno avuto praticamente alcuna pubblicità, anzi nella gran parte delle amministrazioni non sono state neppure decise dai consigli ma dalle giunte.

Arturo Bianco

PERSONALE - L'applicazione. Sul territorio

Con la riforma contratti leggeri

LO STOP/Ridotte le materie oggetto delle trattative - Per gli adeguamenti della parte economica la scadenza è il 2012

È ancora possibile stipulare e modificare i contratti integrativi oppure si può solo provvedere al loro adeguamento alle disposizioni dettate nel Dlgs 150/2009, che impongono una drastica cura dimagrante alle materie oggetto di contrattazione? Il testo del provvedimento non contiene alcuna indicazione, per cui è molto forte il dubbio che si debba realizzare una sostanziale sospensione della contrattazione di secondo livello, tranne che per la ripartizione del fondo, dubbio che serpeggia in modo informale anche nella stessa Aran e che richiede di essere sciolto rapidamente, tanto più alla luce della scelta compiuta dal decreto

di consentire, anche se in via eccezionale, sulla base di una adeguata motivazione e per un arco temporale provvisorio, alle singole amministrazioni di decidere unilateralmente nelle materie oggetto di contrattazione decentrata in cui non si è registrata un'intesa. Il Dlgs 150/2009 riduce fortemente le materie oggetto di contrattazione. In particolare, per le norme precedenti essa aveva come oggetto «tutte le materie relative al rapporto di lavoro», mentre per il nuovo testo è limitata «ai diritti e agli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro». Per esempio la contrattazione decentrata non potrà più disciplinare i criteri generali né dell'orario

di lavoro (quindi il ricorso alla turnazione, all'orario plurisettimanale, alla flessibilità in entrata e uscita), né della formazione. Il legislatore stabilisce anche che nelle regioni e negli enti locali i contratti collettivi vanno adeguati entro il 31 dicembre 2011, e che i contratti in essere cesseranno di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2012. Si tratta di un tempo lungo, che è stato dettato per consentire il rinnovo del contratto nazionale e avere così, nei quasi 9mila enti di questo comparto, un arco temporale adeguato. Il decreto è però entrato in vigore lo scorso 15 novembre, compresa la nuova individuazione delle materie oggetto di con-

trattazione collettiva. In altri termini, sulla base del dettato legislativo sembra che gli enti e le organizzazioni sindacali abbiano tempo fino a tutto il 2012 per adeguare i contratti decentrati, ma che la definizione di un'intesa contrattuale a livello locale debba considerarsi preclusa dall'entrata in vigore del decreto, tranne se si provvede a tale adeguamento. Questa tagliola, che sembra imporre un sostanziale altolà alla contrattazione decentrata, visto che l'adeguamento alle nuove disposizioni richiede la stipula del contratto nazionale, va considerata con ogni probabilità applicabile solo agli aspetti normativi e non anche alla ripartizione del fondo.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.17**PERSONALE** - Le date per comuni, province e regioni**Calendario incerto per la nuova stretta alle «promozioni»**

MANCATO COORDINAMENTO/La norma generale è entrata in vigore 1° gennaio ma le regole per le autonomie prevedono l'adeguamento entro la fine del 2011

Le nuove regole contenute nella riforma Brunetta, che impongono drastiche limitazioni alle progressioni di carriera, sono entrate in vigore il 1° gennaio o debutteranno alla fine del anno? Ed ancora, esse si applicano alle progressioni che a tali date sono in itinere oppure no? Le nuove limitazioni prevedono che i passaggi tra le categorie debbano svolgersi tramite concorso pubblico con riserva non superiore al 50%, quindi superando la possibilità di concorsi interamente riservati, e pongono la condizione del possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, senza la possibilità di aggirare tale vincolo tramite l'anzianità, chiedendo anche di selezionare i candidati in base all'esito delle valutazioni. Queste scelte,

insieme alla necessità di considerare le progressioni come nuove assunzioni, determineranno la drastica compressione del loro numero. L'articolo 24 del Dlgs 150/2009 stabilisce che queste disposizioni entrino in vigore il 1° gennaio 2010, ma l'articolo 31 precisa che gli enti locali e le regioni hanno tempo fino a tutto il 2010 per adeguare i propri regolamenti; da qui i dubbi, visto l'evidente difetto di coordinamento tra le due disposizioni. Si può ritenere prevalente il termine del 1° gennaio, e considerare quello successivo come un margine ulteriore offerto per l'adeguamento dei regolamenti, senza cioè che esso produca la conseguenza di spostare il termine per la conclusione di queste procedure; oppure si può considerare il termine del 1°

gennaio come avente carattere generale, mentre quello del 31 dicembre come una norma speciale per gli enti locali, quindi come una disposizione che prevale sull'altra. Sono evidenti le conseguenze: se prevale la seconda lettura, nel 2010 si registrerà probabilmente una rincorsa all'ultimo treno delle progressioni verticali, che nel 2010 potrebbero essere ancora effettuate con le vecchie regole. C'è anche un secondo dubbio applicativo di grande rilievo che il testo non risolve: le progressioni verticali in corso alla data di entrata in vigore dei nuovi drastici limiti imposti dal decreto sono da considerare assoggettate o continuano ad applicarsi le regole precedenti? Innanzitutto occorre chiarire che per «indette» si devono indicare le progressioni comprese tra la

fase successiva all'adozione del bando e quella precedente alla sottoscrizione del contratto decentrato; di conseguenza la semplice previsione nel programma delle assunzioni non vuol dire che esse sono in itinere. La norma non contiene, neppure implicitamente, indicazioni sulla fase di prima applicazione, e di conseguenza le risposte possono essere opposte. Si può da un lato ritenere che la mancanza di norme transitorie sia il segno della volontà del legislatore di non risparmiare le progressioni in corso, oppure si può applicare il principio giurisprudenziale previsto per i concorsi e per le gare di appalto, ritenendo quindi applicabile la norma in vigore al momento dell'adozione del bando.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.17**PERSONALE** - Manca la deroga al testo unico**Sui tetti ai dirigenti due normative ancora in conflitto***DA ADEGUARE//Il Dlgs 150/2009 impone ulteriori limiti agli incarichi a tempo determinato e obblighi di pubblicità e motivazione analitica*

Tra i punti oscuri del Dlgs 150/2009 c'è anche l'applicabilità agli enti locali e alle regioni del tetto dell'8% nel numero complessivo di incarichi conferibili a dirigenti esterni, del vincolo della pubblicità preventiva e dell'estensione delle nuove e più analitiche motivazioni al conferimento degli incarichi dirigenziali. I dubbi nascono soprattutto da due ragioni. Tali norme non sono incluse tra quelle che appartengono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e per gli enti locali è dettata una specifica disciplina nell'articolo 1 del Dlgs 267/2000 e, secondo l'articolo 1, comma 4 di questo testo, «le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente Testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue dispo-

sizioni»; il che non avviene in questo caso. Il nuovo testo dell'articolo 19 del Dlgs 165/2001 estende a tutte le pubbliche amministrazioni il tetto dell'8% per gli incarichi a tempo determinato conferibili a soggetti che non sono dirigenti a tempo indeterminato. Il Dlgs 267/2000 stabilisce invece che questi incarichi siano conferibili senza limiti, se tale previsione è contenuta nello statuto dell'ente, per coprire posti vacanti in dotazione organica, e pone invece il tetto del 5% per i posti extra dotazione organica. Il dubbio sull'applicazione agli enti locali dei nuovi e più rigidi vincoli potrebbe essere risolto nel senso che questa disposizione costituisce una norma di principio di cui gli enti devono tenere conto nei propri regolamenti. Lo stes-

so articolo stabilisce che gli incarichi a soggetti esterni possono essere conferiti solo se quella professionalità «non è rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione». In altri termini, si impone che gli enti usino una motivazione analoga a quella che devono utilizzare per il conferimento di incarichi dirigenziali. Anche questa disposizione costituisce un punto di riferimento per l'autonomia regolamentare; si deve evidenziare che non vi sono disposizioni che vietano di conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato a dipendenti dell'ente. Il nuovo articolo 19 del Dlgs 165/2001 dispone vincoli molto più analitici per il conferimento di incarichi dirigenziali: «natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati, complessità della struttura interessata,

attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e relativa valutazione, specifiche competenze organizzative possedute nonché esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico»; lo stesso articolo impone la pubblicità preventiva per il conferimento degli incarichi dirigenziali. Occorre chiarire se queste disposizioni si applicano in modo vincolante agli enti locali, se riguardano solo gli incarichi a tempo determinato e se valgono, negli enti sprovvisti di dirigenti, per la titolarità delle posizioni organizzative.

INTERVENTO

Class action spuntata per la Pa

Molto rumore per nulla. La "class action" nei confronti della pubblica amministrazione, approvata poco prima di Natale, non sarà certo la panacea dei mali che affliggono la nostra burocrazia. Anzitutto, qual è il senso di un rimedio giurisdizionale inedito contro i ritardi e le disfunzioni delle amministrazioni e dei concessionari dei servizi pubblici? In generale, la class action è diventata di moda con il fiorire dell'attivismo delle associazioni dei consumatori e del potenziamento degli strumenti di tutela apprestati dal legislatore. Dopo alcune false partenze, la class action è ora inserita nel codice del consumo e riguarda essenzialmente i rapporti tra le imprese e i consumatori. Quest'ultimi, agendo anche collettivamente, possono richiedere il risarcimento dei danni subiti per effetto di condotte illecite delle imprese. Poiché l'appetito vien mangiando, ci si è chiesti se un rimedio analogo potesse valere anche per le pubbliche amministrazioni. Ecco allora la proposta di dotare gli utenti e le loro associazioni di un pungolo per accelerare il passo e guidare il "pachiderma". L'azione potrà essere proposta davanti al giudice amministrativo nei casi di violazione degli standard qualitativi ed economici previsti dalle carte dei servizi od altri obblighi di vigilanza, sanzionatori, di emanazione di atti amministrativi generali. Ma qui emerge un primo punto debole. Non può essere richiesto infatti alcun risarcimento del danno, ma solo un ordine del giudice volto a rimuovere entro un termine congruo le disfunzioni accertate. Nel valutare il caso, il giudice deve tener conto delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'amministrazione, e i rimedi ordinati non possono

comportare maggiori oneri. Le amministrazioni potranno dunque accampare come scusa le croniche carenze di fondi e organico. Il nuovo rimedio avrà un carattere residuale. Non potrà essere esperito se viene avviata in parallelo la class action prevista nel codice del consumo, e non potrà essere proposto neppure quando l'autorità di controllo di un determinato settore ha aperto un procedimento per accertare le stesse condotte ritenute censurabili. Le nuove norme, poi, non entreranno in vigore subito. Per un verso, infatti, bisognerà attendere le linee guida in materia di performance che verranno emanate dalla nuova commissione per la valutazione. Su questa Authority graverà il compito gravoso di far partire un sistema serio di valutazione indipendente dell'operato delle amministrazioni, sulla base di indicatori tutti da inventare. Ci vorrà molto tempo

per mettere a regime questo nuovo sistema. Per altro verso, una norma transitoria prevede che la riforma trovi concreta applicazione solo dopo l'emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) che accertino, sia per i singoli ministeri sia per le regioni e gli enti locali, che siano definiti e operativi gli standard qualitativi ed economici e le carte dei servizi. È facile prevedere un gioco al rinvio e ciò anche perché i singoli ministeri dovranno dare "il concerto", cioè l'assenso al Dpcm che li riguarda. Insomma i funzionari pubblici potranno lasciarsi andare ancora a lungo a sonni tranquilli. La "class action" contro la pubblica amministrazione non sarà certo il loro spauracchio.

Marcello Clarich

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.18

PARI OPPORTUNITÀ - Pronunce discordi su chi può impugnare Giurisprudenza divisa sul via libera ai ricorsi per le «quote rosa»

ACCOLTE/Ritenute ammissibili le istanze presentate da donne, consiglieri di parità e associazioni già attive sul territorio

Dalla provincia di Taranto a quella di Isernia, le bocciature giurisprudenziali delle giunte prive di componenti femminili hanno riportato d'attualità il nodo delle «quote rosa» negli organi collegiali degli enti locali. Del resto, sono più di 1.500 i comuni e le province nella stessa situazione delle giunte "condannate" dai Tar. I pilastri della normativa sono l'articolo 3, comma 1 della Costituzione, secondo cui «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso» e le norme riprese nel «Codice delle pari opportunità» (Dlgs 198/2006), che prevede le misure rivolte ad eliminare le limitazioni che impediscono l'esercizio dei diritti e delle libertà in campo politico, economico e sociale. Per garantire queste pari opportunità sono stati previsti i «consiglieri di parità», nazionali e regionali. L'articolo 6, comma 3 del Dlgs 267/2000 prevede che «gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, (...) e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli or-

gani collegiali». Il quadro della giurisprudenza amministrativa sulle "quote rosa" è costituito da cinque ordinanze e da una sentenza. Il Tar Puglia-Bari (sezione III, n.474/2008) ha accolto con ordinanza la domanda di sospensione contro il provvedimento del sindaco di Molfetta che aveva nominato tutti gli assessori maschi. Il Tar ha affermato che il sindaco avrebbe dovuto illustrare le ragioni che avevano impedito l'attuazione del principio delle pari opportunità, e ha ordinato al sindaco di rinnovare le nomine degli assessori. Il Tar Puglia-Lecce (sezione I, n.1230/2009) ha accolto con ordinanza la domanda di sospensione contro il provvedimento di nomina degli assessori (tutti maschi). Il Tar ha rilevato che nella giunta doveva essere assicurata la presenza di assessori di entrambi i sessi, e che non era sufficiente un semplice "sforzo" in questo senso da parte del presidente della giunta. Lo stesso Tar (sezione', n.1423/2009) ha accolto con ordinanza la domanda di sospensione contro la nomina degli assessori del comune di Maruggio, e ha ritenuto che la previsione della pari oppor-

tunità non trovava ostacolo nel fatto che le due donne presenti in consiglio comunale avevano declinato l'offerta di entrare a far parte della giunta. Il Tar Molise (sezione I, n. 300/2009) ha respinto con ordinanza la domanda di sospensione contro la nomina della giunta della provincia di Isernia perché il ricorso era stato proposto da consiglieri ed elettori di sesso maschile, che quindi non avrebbero avuto alcuna utilità dall'annullamento delle nomine. Lo stesso Tar (n. 487/2009) ha invece accolto con ordinanza la domanda di sospensione quando il ricorso è stato presentato da elettrici, perché le ricorrenti avevano legittimazione processuale, e ha rilevato che il presidente della Provincia non aveva in alcun modo giustificato le ragioni della nomina degli assessori di sesso maschile, in contrasto con le norme statali e statutarie. Il Tar Veneto (sezione I, n. 3463/2009) ha ritenuto inammissibile il ricorso contro la nomina degli assessori della Provincia di Verona, proposto da un'associazione che era stata formalmente costituita dopo la consultazione elettorale. Secondo i giudici, non era

stata fornita la prova che l'associazione era "radicata nel territorio". La giurisprudenza amministrativa non è univoca nell'individuazione del soggetto che può proporre il ricorso. Da un lato si è affermato che il ricorso proposto da un cittadino maschio è inammissibile, perché il ricorrente non ricaverrebbe alcun vantaggio dall'accoglimento del ricorso. Dall'altro lato, il ricorso proposto da un'associazione radicata nel territorio sarebbe ammissibile, anche se l'associazione non potrebbe evidentemente far parte dell'organo collegiale. Allo stato attuale i soggetti che possono impugnare gli atti che violano le pari opportunità sono i consiglieri regionali di parità, le associazioni presenti da tempo sul territorio dell'ente, le elettrici dell'ente cui appartiene l'organo collegiale amministrativo. Si deve infine precisare che la «presenza di entrambi i sessi» è realizzata anche quando nell'organo collegiale vi è un solo componente dell'altro sesso, e non è necessario che vi sia un numero eguale di componenti di entrambi i sessi.

Vittorio Italia

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.18**SOCIETÀ** - Studio Civicum sui regolamenti

Nomine comunali senza trasparenza

LA SITUAZIONE/In attesa di attuare la riforma dei servizi pubblici sono ancora rari i casi di incompatibilità e gli obblighi di pubblicità

I giri di poltrone tra politici, amministratori e dirigenti delle società pubbliche o partecipate sono la regola in gran parte degli enti locali italiani, con nomine che lasciano quanto meno il dubbio sulla trasparenza e l'efficienza gestionale. Sull'incompatibilità tra il ruolo di dirigente o politico locale e quello di amministratore nelle società di, servizi pubblici è intervenuto a più riprese il consiglio dei ministri che, con la riforma dei servizi pubblici locali, bloccherà l'accesso a incarichi di gestione a chi, negli ultimi tre anni, abbia ricoperto un qualsiasi incarico politico nello stesso comune. Sulla trasparenza delle nomine già i regolamenti

comunali dovrebbero dettare regole chiare, ma in realtà questo non avviene. Da una ricerca condotta per conto di Civicum dal professor Bruno Dente, dell'Istituto per la ricerca sociale, emerge che gran parte dei regolamenti dei capoluoghi di regione non dettano adeguate norme di trasparenza. Su 21 comuni, infatti, nove non aggiungono niente a quanto già previsto dalla legge, tranne precisare la necessità di pubblicizzare le nomine (Ancona, Aosta, Bari, Cagliari, Catanzaro, Napoli, Perugia, Trento, Trieste). Solo in tre casi vengono indicati i criteri di incompatibilità (Bologna, Potenza e Campobasso), mentre a Trieste e Genova è

lo statuto stesso a precisare che consiglieri e assessori possono ricoprire il ruolo di amministratori in aziende partecipate. La relazione annuale sul proprio operato è obbligatoria solo per i dirigenti di Palermo e l'Aquila, mentre la trasparenza su curriculum e stipendi è richiesta a Firenze, Torino e Milano. «La libertà data ai partiti di lottizzare le poltrone in totale autonomia e senza alcun riferimento alle effettive competenze dei prescelti è un'aberrazione alla quale gli italiani si sono abituati pensando che non vi sia alternativa – commenta Federico Sassoli de Bianchi, presidente di Civicum -, ma non è così, all'estero funziona diversamente e an-

che nel nostro paese si cominciano a rilevare meccanismi più virtuosi». Secondo l'indagine, infatti, le eccezioni in fatto di trasparenza sono poche, da Firenze a Torino e Milano. Nel capoluogo toscano relazioni e compensi annuali sono resi pubblici, mentre Torino disciplina la comunicazioni preventiva delle nomine da parte del sindaco al consiglio comunale, prevedendo anche la possibilità di audizioni. La valutazione dei candidati è invece affidata a una commissione di esperti nel comune di Milano.

Eleonora Della Ratta

TAR VENETO - Norme locali illegittime

Impossibile vietare di avere più di un cane

È illegittimo il provvedimento del dirigente di un Comune che ha vietato a una signora di tenere due cani in casa, ed è illegittima anche la norma del regolamento comunale che ha imposto questo divieto. Così ha deciso il Tar del Veneto, sezione I, nella sentenza 3600/2009. Tutto nasce dal provvedimento del dirigente di un comune che ha imposto a una signora di tenere in casa solo uno dei suoi due cani. Il provvedimento applicava una nor-

ma del regolamento di polizia urbana dello stesso comune, che vietava di tenere «in ciascuna abitazione, più di un cane di qualunque specie». La signora ha proposto ricorso, e il Tar ha annullato il provvedimento e la norma del regolamento, sulla base delle seguenti argomentazioni: i) provvedimento e regolamento sono in contrasto con l'articolo 1 della legge 281/1991, che «disciplina la tutela degli animali di affezione (...) al fine di favorire la corretta

convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente»; 2) è illegittima la norma del regolamento che vieta, in modo generalizzato e incondizionato, di tenere più di un cane in ogni abitazione. Questa norma avrebbe dovuto distinguere tra le varie situazioni, quali la taglia degli animali, le dimensioni delle abitazioni e la disponibilità di cortili. La sentenza è esatta, e sarà certamente condivisa dai proprietari di cani, gatti e degli altri a-

nimali di affezione. Il numero di questi «animali di affezione» deve comunque essere ragionevole, e numerosi regolamenti comunali legittimamente vietano di detenere animali di affezione in numero e condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria o da recare pregiudizio al benessere degli stessi animali.

V.It.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.18**CORTE DEI CONTI - Fuori dai vincoli**

Crescita senza stop dell'Ici sulle aree

PER I TERRENI EDIFICABILI/L'incremento dei valori attuato in base al Dlgs 446/97 dipende dal mercato più che da scelte autonome

Il blocco dei tributi non si applica agli aumenti dei valori delle aree edificabili ai fini Ici determinati ai sensi del Dlgs 446/97. Lo ha sancito la Corte dei conti Lombardia con la delibera 1004/2009, che consente di fare il punto sulla disciplina introdotta nel 2008, oggetto di diverse pronunce della magistratura contabile. Il Dl 93/08 ha esonerato dall'Ici le abitazioni principali e ha sospeso la possibilità di aumentare tributi, addizionali e aliquote. In sede di conversione del Dl 112/2008 viene formulata una puntuale delimitazione temporale del blocco, che opera per il triennio 2009-2011 salvo un'anticipata attuazione del federalismo fiscale, inserendo un'eccezione per la Tarsu. La Consulta ha recentemente affermato che si tratta di una misura eccezionale limitata nel tempo e riguardante tributi istituiti con legge dello Stato, che può sospendere il loro esercizio per esigenze di coordinamento della finanza pubblica (sentenza 284/2009). Al blocco sfuggono le entrate di natura extratributaria, come si evince dalla relazione governativa al Dl 93/08: la norma è infatti riferita ai «tributi», quindi in assenza di definizione normativa occorre rifarsi alle recenti pronunce della Corte costituzionale, che ha attribuito natura tributaria al Cimp (141/09) e alla Tia (238/09 e 300/09), mentre ha riconosciuto la natura patrimoniale del Cosap (64/08 e 269/08) e del canone di depurazione (335/08). Anche la Corte dei conti è più volte intervenuta per chiarire in primo luogo che il blocco non riguarda solo l'«aumento» ma anche l'«istituzione» di nuovi tributi (Lombardia 74/08), come l'addizionale Irpef e l'imposta di scopo,

fatte salve le decisioni già contenute nel bilancio pluriennale adottato prima del 29 maggio 2008 (Lombardia 92/08 e 21/09). I giudici contabili si sono anche occupati degli aumenti «indiretti», scartando la possibilità di aggirare il blocco eliminando o limitando le agevolazioni, ad esempio restringendole ipotesi delle abitazioni assimilate oppure delle pertinenze, perché ciò provocherebbe un inasprimento del prelievo tributario in contrasto alla ratio della disciplina (Marche 1/09, Piemonte 9/09). Anche i comuni non soggetti al patto di stabilità si devono attenere alla disciplina del blocco (Basilicata 16/09), che invece non riguardagli aumenti dovuti alla riclassificazione del comune poiché non dipendenti da una scelta autonoma dell'ente (Emilia Romagna 373/09). Anche l'aumento dei valori delle aree

fabbricabili non rientra nel blocco (Lombardia 1004 del 2009), in quanto la facoltà prevista dal Dlgs 446/97 non incide direttamente sulla base imponibile dell'Ici, oltre al fatto che la scelta dipende dall'andamento del mercato più che da decisioni dell'ente. Restano invece alcuni dubbi in merito alla Tia, in quanto l'eccezione prevista dal Dl 112/08 è riferita solo alla Tarsu, sul presupposto (poi rivelatosi errato) che la Tia non fosse un tributo. A rigore la deroga dovrebbe interpretarsi restrittivamente, quindi limitata alla Tarsu e non anche alla Tia, pur avendo entrambe natura tributaria. D'altronde quando il legislatore ha voluto riferirsi anche alla Tia lo ha fatto espressamente.

Giuseppe Debenedetto

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.18**ANCI RISPONDE**

Le consulenze evitano il controllo preventivo

La Corte dei conti, sezione centrale di controllo di legittimità su atti del governo e delle amministrazioni dello Stato, con deliberazione n.20/2009/P ha chiarito le modalità applicative dell'articolo 17, comma 30, del Dl n.78/2009, convertito in legge n.102/2009. La norma ha previsto la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, in aggiunta agli atti già tassativamente indicati nell'articolo 3, comma 1 della legge n. 20/1994, anche dei contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa (articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001) e degli incarichi di studio, consulenza e ricerca conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni (articolo 1, comma 9, legge n. 266/2005), posti in essere da pubbliche amministra-

zioni. Sin dall'entrata in vigore la norma aveva posto una serie di perplessità circa la sua applicabilità agli enti locali, per i quali il controllo preventivo di legittimità era stato abolito. Sul punto la sezione ha chiarito che «una competenza statale in materia di controlli preventivi di legittimità sugli enti locali sarebbe incompatibile con la vigente Costituzione» e dunque, una interpretazione «costituzionalmente o-

rientata» della norma «porta a ritenere che la stessa non è applicabile alle regioni ed altri enti locali territoriali». Le amministrazioni locali non sono di conseguenza tenute a trasmettere questi atti alla Corte in vista del controllo preventivo di legittimità.

Annalisa D'Amato

La segreteria in convenzione

Ai fini dell'applicazione del limite di spesa di cui all'art. 562 della Legge finanziaria n. 296/06, per la determinazione della base di calcolo, si chiede se le spese che l'ente sostiene come quota parte della segreteria convenzionata e che rimborsa al comune capo convenzione, debbano essere incluse come oneri del personale per la verifica del rispetto del limite della spesa del personale 2004.

In merito al quesito posto si ritiene che la quota parte di spesa sostenuta per il servizio segreteria vada computato ai fini del rispetto del comma 562, sia nella base di riferimento (anno 2004) che nell'anno corrente.

Gli incarichi occasionali

L'art. 76, comma 1, del Dl 112/08 convertito in Legge 133/08, dispone che ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della Legge 296/06 (tetto spesa di personale) costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per il personale di cui all'articolo 110 del Tuel. La nuova disposizione discostandosi dai precedenti indirizzi formulati dal Mef con circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 (ripresi anche nel recente questionario sul rendiconto 2008 richiesto ai Revisori dalla Corte dei conti), che limitava l'inclusione fra le spese di personale agli incarichi conferiti solo ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 110 citato, sembra ampliare la casistica degli incarichi da considerare, ai fini del tetto, a tutte le tipologie previste dai vari commi del richiamato art.110. Attualmente è corretto pertanto considerare fra le spese di personale gli incarichi esterni conferiti applicando il comma 6 dell'art. 110 e conseguentemente quelli disciplinati dall'art. 7, comma 6 del Dlgs 165/01?

In merito alla richiesta di parere si fa presente che lo stesso comma 1 dell'art. 76 del Dl 112/08 stabilisce che rientrano tra le spese di personale «quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa»; si ritiene invece che non rientrino nel computo delle spese di personale le spese sostenute per incarichi autonomi di natura occasionale.

Le risorse decentrate

Il comune, ai sensi del comma 1 art. 4, Ccnl 31 luglio 2009: ha rispettato il patto di stabilità interno per il triennio 2005/2007 e nel 2008 ha attivato rigorosi sistemi di valutazione del personale; rispetta gli indicatori di capacità finanziaria di cui al comma 2 lettera a) art. 4; nell'anno 2008 si è avvalso della deroga prevista dalla Legge 244/2007, art. 3, comma 120, per cui a fine anno registrava una spesa del personale superiore a quella del 2007. Tale manovra avrà come conseguenza che anche il 2009 registrerà una spesa del personale superiore a quella del 2008. L'Ente può ritenersi rispettoso dei requisiti necessari all'incremento delle risorse variabili ?

Si ritiene che l'incremento delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 4, Ccnl 31 luglio 2009 possa essere effettuato solo nella misura in cui anche per l'anno in cui si effettua l'integrazione si rispettano le norme vigenti in materia di contenimento delle spese. Tale interpretazione è confermata dalla Relazione illustrativa al Ccnl redatta dall'Aran e certificata positivamente dalla Corte dei conti, nella quale si legge che «Si deve anche evidenziare che gli Enti sono comunque assoggettati al rispetto del patto di Stabilità e delle disposizioni in materia di contenimento della spesa per personale (art.1, commi 557 e 562, della Legge 296/2006 successive modificazioni ed integrazioni) anche per il 2009. Anche tale elemento, sicuramente, può influire sulla decisione degli Enti di avvalersi degli spazi di possibile incremento delle risorse decentrate variabili riconosciuti dalla disciplina contrattuale, soprattutto sotto il profilo della relativa quantificazione entro il tetto massimo stabilito. L'incremento deve ritenersi non consentito (in tutto o in parte) ove il relativo im-

porto produca il superamento dei tetti di spesa». Alla luce di ciò si ritiene che l'incremento per il 2009 sia possibile nella misura in cui anche per il 2009 l'ente possa avvalersi della deroga all'obbligo di riduzione della spesa di personale.

Al via la riforma dettata dall'Ue per l'accesso al trattamento di vecchiaia nel pubblico impiego

Donne al lavoro un anno in più

Dal 1° gennaio l'età per la pensione è passata a 61 anni

Un anno (e fino a sei mesi) di lavoro in più per le donne del pubblico impiego. Un anno di lavoro in più per andare in pensione. Dal 1° gennaio 2010, infatti, ha preso il via il percorso di riforma che si concluderà il 1° gennaio 2018, quando il requisito d'età per l'accesso alla pensione delle lavoratrici del pubblico impiego si assesterà ai 65 anni, come già vigente per gli uomini. Fino a sei mesi di lavoro in più, inoltre, perché una volta raggiunti i requisiti di pensionamento, bisognerà comunque attendere un semestre per incassare la pensione (le finestre). La riforma tocca solo la pensione di vecchiaia e soltanto il settore pubblico: a partire da quest'anno, le donne potranno lasciare il lavoro all'età di 61 anni (fino al 31 dicembre 2009 bastavano 60 anni). Grazie le lavoratrici che entro la fine del 2009 sono riuscite a maturare il diritto alla pensione in base alle vecchie regole, cioè con 60 anni di età e 20 anni almeno di contributi. **Una riforma tutta «rosa».** Capodanno amaro, dunque, per le donne del pubblico impiego. Perché la riforma, infatti, interessa soltanto le lavoratrici donne del settore del pubblico impiego, mentre non sono toccate da alcuna novità le lavoratrici impiegate nel settore privato. Una riforma dettata dal-

l'obbligo di adeguarsi alla sentenza della corte Ue C-46/07, con cui è stato rifilato all'Italia un cartellino giallo perché non dà garanzie di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di pensioni dei dipendenti pubblici (l'alternativa sarebbe stata quella di farsi carico del pagamento di pesanti sanzioni). Il nostro sistema pensionistico (pubblico e privato) prevede due principali assegni di pensione: quella di vecchiaia e quella di anzianità. La riforma tocca solo il primo assegno (la vecchiaia). Ci sono due i tipi di pensione di vecchiaia: retributiva e contributiva. La riforma eleva gradualmente l'età di pensionamento di vecchiaia per entrambe le tipologie: un anno in più ogni due anni a partire da quest'anno (il 2010) per finire ai 65 anni dal 1° gennaio 2018. La «tipologia» di pensione di vecchiaia distingue in due l'universo di lavoratori e lavoratrici: da una parte quelli che appartengono al vecchio e più conveniente sistema retributivo; dall'altra parte quelli che appartengono al nuovo e meno vantaggioso sistema contributivo. In particolare: i lavoratori e le lavoratrici neoassunti/e al 1° gennaio 1996 (neoassunti sta anche per «privi di anzianità contributiva» a tale data) e quelli che optano per il nuovo sistema sono soggetti all'applicazione inte-

grale delle nuove regole di accesso e del metodo di calcolo contributivo. In questo sistema è prevista soltanto la pensione di vecchiaia; i lavoratori e le lavoratrici con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 sono soggetti al calcolo della pensione con il cosiddetto sistema misto (cioè retributivo per la parte di pensione relativa alle anzianità maturate prima del 1996, e contributivo per quelle maturate dopo tale data) e accedono alle prestazioni secondo le regole del sistema retributivo (a meno che non optino il contributivo integrale). Per loro è prevista sia la pensione di anzianità sia quella di vecchiaia; i lavoratori e le lavoratrici con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 rimangono soggetti all'accesso e al calcolo della pensione secondo le regole del vecchio sistema retributivo. A loro spettano i trattamenti pensionistici di anzianità e di vecchiaia. **Un anno di lavoro in più.** La pensione di vecchiaia è una prestazione vitalizia di natura economica e previdenziale erogata all'iscritto che raggiunga il limite massimo d'età insieme a una determinata anzianità contributiva. Spetta ai dipendenti iscritti all'Inpdap che hanno raggiunto i limiti di età previsti dall'ordinamento e che sono cessati dal servizio. I requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia variano a seconda del sistema di calcolo con cui il trattamento verrà liquidato: da una parte le pensioni liquidate secondo il sistema retributivo e il sistema misto; d'altra parte quelle liquidate secondo il sistema contributivo (si vedano in tabella i requisiti in funzione degli anni di accesso alla pensione). La riforma eleva gradualmente l'età di pensionamento di vecchiaia delle donne (entrambe i sistemi), con un anno in più ogni due anni a partire da quest'anno (il 2010), per raggiungere la meta dei 65 anni dal 1° gennaio 2018. Resteranno esentate dalle novità tutte le lavoratrici che entro la fine del 2009 hanno maturato i vecchi requisiti di pensionamento (cioè 60 anni di età): per loro, infatti, è prevista la salvaguardia del diritto al pensionamento, anche dopo il 1° gennaio 2010, e a tal fine possono ottenere la certificazione del diritto alla pensione (anche se restano al lavoro cioè potranno in qualunque momento avvalersi della possibilità di andare in pensione). Restano inoltre fuori dalla manovra le eventuali discipline che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché il personale delle forze armate, del corpo della guardia di finanza, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco (dlgs n. 165/1997). **Sei**

mesi di lavoro in più. La pensione (di vecchiaia o di anzianità; retributiva o contributiva), sia nel settore pubblico che in quello privato, si ottiene a domanda, cioè dietro presentazione all'istituto di previdenza presso cui si è iscritti (Inpdap o Inps) di un'apposita istanza. La domanda di pensione oggi non è più sufficiente a ottenere la liquida-

zione della pensione, come accadeva fino al 31 dicembre 2007 (con un ritardo di un mese massimo rispetto all'epoca di maturazione dei requisiti). La legge n. 247/2007 (attuazione del protocollo Welfare), infatti, ha introdotto il sistema cosiddetto delle «finestre di uscita» anche per la pensione di vecchiaia (ne restano esentati coloro che ne hanno

maturato i requisiti di pensione entro il 31 dicembre 2007). Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2008 si può accedere alla pensione di vecchiaia in base al seguente calendario: a) requisiti maturati entro il 31 marzo, decorrenza della pensione dal 1° luglio dello stesso anno; b) requisiti maturati entro il 30 giugno, decorrenza della pensione dal 1°

ottobre dello stesso anno; c) requisiti maturati entro il 30 settembre, decorrenza della pensione dal 1° gennaio dell'anno successivo; d) requisiti maturati entro il 31 dicembre, decorrenza della pensione dal 1° aprile dell'anno successivo.

Carla De Lellis

SEGUE TABELLA

LA VECCHIAIA RETRIBUTIVA (a)

Anni	Età donne		Contribuzione (c)
	Donne (b)	Uomini	Uomini e donne
Fino al 31 dicembre 2009	60 anni donne	65 anni uomini	20 anni
Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011	61 anni donne	65 anni uomini	
Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013	62 anni donne	65 anni uomini	
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	63 anni donne	65 anni uomini	
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	64 anni donne	65 anni uomini	
Dal 1° gennaio 2018	65 anni donne	65 anni uomini	

Sono interessati i lavoratori/trici del pubblico impiego con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, nonché quelli con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 a meno che non optino per il sistema contributivo

Le lavoratrici che al 31 dicembre 2009 abbiano maturato i requisiti di età (60 anni) e di anzianità contributiva conseguono il diritto alla pensione e possono ottenere la certificazione di tale diritto

Per chi era in servizio alla data del 31 dicembre 1992, vale la deroga per cui si può andare in pensione con 15 anni di contributi

LA VECCHIAIA CONTRIBUTIVA (a)

Anni	Requisiti alternativi (b)
Fino al 31 dicembre 2009	Età di 60 anni alle donne (c) e 65 anni agli uomini, con almeno 5 anni di contributi; <i>oppure</i> Qualsiasi età (uomini e donne), in presenza di 40 anni di contribuzione; <i>oppure</i> 35 anni di contributi e l'età prevista per il pensionamento di anzianità
Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011	Età di 61 anni alle donne (c) e 65 anni agli uomini, con almeno 5anni di contributi; <i>oppure</i> Qualsiasi età (uomini e donne), in presenza di 40 anni di contribuzione; <i>oppure</i> 35 anni di contributi e l'età prevista per il pensionamento di anzianità
Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013	Età di 62 anni alle donne (c) e 65 anni agli uomini, con almeno 5 anni di contributi; <i>oppure</i> Qualsiasi età (uomini e donne), in presenza di 40 anni di contribuzione; <i>oppure</i> 35 anni di contributi e l'età prevista per il pensionamento di anzianità
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	Età di 63 anni alle donne (c) e 65 anni agli uomini, con almeno 5 anni di contributi; <i>oppure</i> Qualsiasi età (uomini e donne), in presenza di 40 anni di contribuzione; <i>oppure</i> 35 anni di contributi e l'età prevista per il pensionamento di anzianità
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	Età di 64 anni alle donne (c) e 65 anni agli uomini, con almeno 5 anni di contributi; <i>oppure</i> Qualsiasi età (uomini e donne), in presenza di 40 anni di contribuzione; <i>oppure</i> 35 anni di contributi e l'età prevista per il pensionamento di anzianità
Dal 1° gennaio 2018	Età di 65 anni (uomini e donne) (c) con 5 anni di contributi; <i>oppure</i> Qualsiasi età (uomini e donne), in presenza di 40 anni di contribuzione; <i>oppure</i> 35 anni di contributi e l'età prevista per il pensionamento di anzianità

Sono interessati i lavoratori/trici del pubblico impiego neoassunti/e al 1° gennaio 1996 (cioè "privi di anzianità contributiva" a tale data) e quelli che optano per il sistema contributivo

Mantiene diritto alla pensione chi ha maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa precedente: 57 anni di età e 5 anni almeno di contribuzione con un importo di pensione non inferiore a 1,2 l'importo dell'assegno sociale.

A condizione che l'assegno di pensione non risulti inferiore a 1,2 volte la misura dell'assegno sociale

Ecco cosa prevedono i principali orientamenti giurisprudenziali in materia di consulenze

Pa, meno incarichi al legale esterno

Gli avvocati interni all'amministrazione restano i preferiti

Avvvocato interno all'ente pubblico protetto o dimezzato. I legali delle avvocature pubbliche oscillano da una situazione di tutela, che implica un regime controllato di affidamenti di incarichi all'esterno, all'opposta situazione di sottovalutazione del ruolo e di confusione all'interno della macchina amministrativa. Peraltro le restrizioni agli enti pubblici al conferimento di incarichi professionali esterni, che colpisce in particolar modo gli avvocati, finiscono talvolta con il provocare una diminuzione di tutela per l'ente stesso. Migliore è la situazione degli enti che hanno una propria avvocatura, mentre per quelli senza una unità organizzativa interna dedicata alla consulenza e al contenzioso le restrizioni costituiscono talvolta una barriera invalicabile. Vediamo, dunque, in base alla recente giurisprudenza quali possono essere le opportunità per il giurista d'amministrazione. **Cosa**

prevede la giurisprudenza. Partiamo innanzitutto dalle tutele per chi svolge l'attività all'interno dell'ente, quale dipendente dello stesso, e che, al di là delle rivendicazioni di carattere economico, si trova anche a difendere spazio alla propria professionalità. Una mano la dà il Tar Lazio, sez. II, 7 luglio 2009 n. 6257, che ha bocciato un bando di gara di un

ministero avente per oggetto la «fornitura dei servizi legali comprensivi di quelli di assistenza nelle procedure contenziose», in quanto sostanziale violazione del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 che prevede il cosiddetto patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello stato e non consente alle amministrazioni dello stato, salvo eccezionali motivi conducenti ad apposita autorizzazione in deroga al detto patrocinio obbligatorio, di affidare le dette attività agli avvocati del libero foro attraverso una pubblica gara di appalto, anche per la consulenza stragiudiziale. Si dirà che siamo in presenza di una legge che tutela l'Avvocatura dello stato. Ma il principio si può estendere anche alle altre avvocature pubbliche, per esempio quelle comunali. In questi casi le delibere istitutive e gli accordi di natura contrattuale riservano l'attività legale appunto agli uffici interni e, d'altra parte, una barriera significativa deriva dal fatto che un incarico all'esterno può esserci solo se all'interno dell'ente non vi siano professionalità adeguate: la stessa presenza di una avvocatura interna argina a ipotesi eccezionali l'affidamento all'esterno. Vista dal lato del legale esterno che ha interesse a conseguire l'incarico va però detto che un bando illegittimo non può essere revocato dal-

l'amministrazione senza conseguenze a carico. Nel caso che ha dato origine alla sentenza citata del Tar Lazio il ministero è stato condannato a risarcire il danno precontrattuale, quantificato in 30 mila euro. **L'affidamento diretto dell'incarico.** Sempre vista dal lato del legale esterno va considerato l'orientamento che accorda la possibilità di un incarico diretto e fiduciario. Così è stato deciso che da un lato l'affidamento dei servizi legali, come complesso di consulenze e patrocinio di un comune dinanzi a tutti i tribunali, non può essere affidato direttamente, ma deve rispondere ai principi espressi dal dlgs n. 163 del 2006, art. 27 comma 1 (codice dei contratti), con l'obbligo del confronto concorrenziale con almeno cinque offerenti, e un'adeguata pubblicità preventiva finalizzata alla possibilità di un'adeguata valutazione comparativa dei candidati, potendosi ammettere un affidamento diretto solo casi eccezionalmente previsti dalla medesima legge; dall'altro resta invece escluso da tale normativa ed è legittimo l'affidamento del solo patrocinio legale che potrà pertanto essere affidato direttamente senza l'espletamento di alcuna gara (Tar Calabria Reggio Calabria, 4 maggio 2007, n. 330). Insomma quest'ultimo orientamento lascia spazio a in-

carichi fiduciari tout court. Nessuna alternativa, invece, e nessuno spazio per incarichi fiduciari, invece, per l'ipotesi di attività di assistenza tecnica, economica e legale per esempio per l'affidamento e l'indizione di una nuova gara relativamente a un servizio pubblico svolta da una società di capitali con presenza di professionalità diversificate: un'attività di questo tipo deve essere qualificata come servizio di consulenza gestionale e non come consulenza professionale e quindi il suo affidamento ricade nell'ambito di applicazione del codice dei contratti (dlgs 12 aprile 2006 n. 163) con obbligo di gara. Dunque il legale esterno può intervenire ad assistere l'ente pubblico, sempreché la stessa non abbia professionalità adeguate al suo interno, e l'incarico su base continuativa deve avvenire mediante un percorso selettivo. Dovrebbe avere ancora spazio l'affidamento diretto di un singolo incarico di rappresentanza in giudizio. Una chiusura, invece, si ha nel campo della consulenza, che non è facile assegnare su base diretta fiduciaria. Una serie di regole queste che rappresentino un equilibrio tra delle esigenze della tutela delle professionalità sia dell'avvocato interno sia di quello esterno all'amministrazione.

Antonio Ciccio

IL CASO - Il Friuli stabilisce nel calendario scolastico i giorni da dedicare allo sci

La settimana bianca per legge

Scuola chiusa causa neve. Un cartello che dal febbraio del 2011 si potrebbe trovare sui portoni di licei, medie ed elementari in Friuli Venezia Giulia. E non nel senso di abbondanti precipitazioni che bloccano le lezioni. La Regione autonoma sta varando una piccola rivoluzione dei calendari scolastici: l'anno 2010-2011 inizierà 4-5 giorni prima del previsto. E finirà 2-3 giorni più tardi per ricavare - a metà febbraio - una settimana di vacanze. Destinazione d'uso di queste ferie, tutte quelle possibili, come si conviene a una vacanza da scuola, ma l'idea - e la speranza - è che le si usi per andare a sciare: tra Dolomiti e Alpi Carniche e Giulie la regione offre località come Tarvisio, Forni, Ravascelletto e Piancavallo, che restano innestate fino a primavera. L'idea è venuta ad alcuni consiglieri della maggioranza di centrodestra: hanno presentato un ordine del giorno che la giunta ha approvato durante il varo della locale Finanziaria 2010, impegnandosi quindi a renderlo esecutivo dal prossimo anno scolastico. «Solo in Italia abbiamo una sosta estiva dalla scuola così lunga - spiega il primo firmatario, Roberto Asquini, del gruppo misto - meglio accorciarla e avere pause più sfruttabili durante l'anno. Una settimana di riposo a febbraio sarà utile agli studenti, ma anche al turismo e all'economia perché porterebbe sulle nostre montagne le famiglie. E, per il clima che abbiamo, rubare qualche giorno a giugno e settembre non penalizzerà le nostre località marittime». Il modello, neppure nascosto, è quello della Mitteleuropa, regione di cui il Friuli si sente idealmente parte. In Germania d'estate si sta a casa per meno di due mesi, il resto è spalmato durante l'anno tra autunno, febbraio, Pasqua e fine primavera, ma lasciando a ogni Land la possibilità di adattarsi a clima e tradizioni locali. Un'idea che già il Trentino,

tanto per restare in una zona d'Italia che guarda sempre con attenzione all'Europa di lingua tedesca, ha già adottato e che entrerà in vigore nel 2010-2011, che quindi si preannuncia come l'anno della rivoluzione dei calendari, almeno per quanto riguarda le zone d'Italia che godono di uno status autonomo. Il resto del Paese è fermo alla intenzione annunciata nel 2007 (un'era politica fa) da Rutelli e Fioroni di rendere molto più flessibili i ritmi e i tempi delle vacanze, non solo scolastiche, degli italiani. Ma poi tutto era restato appunto un'intenzione. In Friuli invece l'idea sta marciando. «Dobbiamo ancora fare alcuni passi tecnici - dice l'assessore all'Istruzione, Roberto Molinaro - ci sono comunque scadenze da rispettare come le date degli esami nazionali. Dobbiamo parlarne con l'Ufficio scolastico regionale». Dalla cui responsabile, Daniela Beltrame, arriva un via libera di massima: «Studiando bene

il calendario gli spazi ci sono. Può essere importante dare ai ragazzi un momento di sospensione e di recupero psicofisico in quel periodo». Plaupe all'idea anche un'ex campionessa di sci, nonché mamma, come Daniela Zini: «Anzi, spero che sia solo un inizio. L'ideale sarebbero tre settimane, almeno in certe zone. Io che ho tirato su tre figli so bene che fatica, e che spesa pazzesca, è fargli conciliare sci e studio. Per com'è organizzata adesso la scuola l'attività fisica è decisamente penalizzata, senza capire che fisico e mente, nell'età della crescita, sono spesso una cosa sola. Tempo fa avevo collaborato col ministero della Pubblica istruzione per cercare di risolvere il problema, ma quegli stimoli non vennero raccolti». Ora la soluzione potrebbe arrivare dagli enti locali.

Luigi Bolognini

Nucleare, no della Campania alle centrali

Il divieto nella Finanziaria regionale. Il Pdl insorge: ricorreremo alla Consulta

NAPOLI - Anche la Campania alza il suo muro contro gli impianti nucleari rilanciati dal ministro Claudio Scajola. La Regione governata da Antonio Bassolino ha provveduto a inserire il suo «no, grazie» all'interno di una manovra finanziaria di bilancio votata a fine anno. Nel testo si stabilisce che «in assenza di intese con lo Stato in merito alla loro localizzazione», il territorio campano viene precluso a impianti di produzione di energia nucleare, ma anche di fabbricazione e stoccaggio di combustibile nucleare, nonché a depositi di materiali radioattivi». In attesa che i siti vengano definiti, la Campania dichiara dunque off-limits il nucleare, in tutte le sue versioni. Anche se dalle tante voci ufficiose non era emersa finora l'ipotesi di un sito in Campania, fatta eccezione forse per la tentazione di utilizzare la dismessa cen-

trale di Sessa Aurunca sul Garigliano come deposito. La norma ricalca quasi letteralmente quella varata circa un mese fa dalla Puglia di Nichi Vendola. E si aggiunge alla battaglia già intrapresa da altre Regioni con il ricorso avanzato alla Corte costituzionale contro il piano energetico nazionale. Proprio quel piano diventa ora il terreno di battaglia, dato che è lì che si individua il carattere strategico degli impianti e quindi anche la competenza dello Stato centrale. Non a caso, passato il capodanno, in Campania è scoppiata immediata le polemica da parte di esponenti del Pdl. Il fuoco alle polveri lo ha dato il consigliere regionale Fulvio Martusciello: «È un polverone su una materia non delegabile alle regioni. Abbiamo già provveduto a segnalare l'incostituzionalità al ministro competente. La verità è che c'è chi vor-

rebbe una Campania anni '50». È d'accordo Franco D'Ercole, leader dell'opposizione in Consiglio regionale: «Quella parte della Finanziaria potrebbe essere impugnata dal governo in quanto il nucleare risponde ad una scelta strategica nazionale che è sottratta alla competenza regionale. Noi non diciamo che in Campania debbano necessariamente farsi le centrali, ma affermare il principio che la Campania non può autorizzare l'installazione di centrali nucleari può comportare il rischio di rimanere a secco di energia». Si profila dunque un braccio di ferro sul nucleare presso la Consulta. I partiti del centrosinistra campano comunque difendono la norma. Nicola Marrazzo di Italia dei valori non ha dubbi: «Abbiamo salvato la Campania da un piano scellerato. Ora il governo deve concordare le sue scelte con la Regione».

Tonino Scala di Sinistra e Libertà sancisce che «il piano di Scajola è inapplicabile». E la notizia viene accolta con favore da Alfiero Grandi, presidente del «comitato per le energie rinnovabili-no al nucleare». Grandi rileva che «ben 13 Regioni hanno già fatto ricorso alla Corte Costituzionale e molte hanno adottato atti che concordano ad escludere il nucleare nel loro territorio. Purtroppo ancora troppo poco si è capito che il Governo ha fatto approvare una legge che non solo è uno schiaffo al referendum del 1987 ma prevede una procedura autoritaria e impositiva». Il che fa augurare a Grandi che «nelle prossime elezioni regionali la questione nucleare venga affrontata esplicitamente».

Roberto Fuccillo

Parte la battaglia del cemento e spunta la tassa sul metrò

Piano territorio, record di emendamenti in aula

Fra sette giorni il Piano di governo del territorio (Pgt) andrà in aula per il primo, vero esame a colpi di modifiche da parte del consiglio comunale. Il lavoro degli esperti dei partiti durante le vacanze non ha conosciuto sosta. Per ora, annuncia il presidente del Consiglio, Manfredi Palmeri, «sono stati presentati 27 emendamenti ma i colleghi mi hanno anticipato che altre decine saranno depositate nei prossimi giorni». Si annuncia battaglia, perché il solo Pd ne ha in preparazione circa 300, ma anche il leghista Matteo Salvini ne ha promessi molti. Le scadenze sono giovedì, venerdì e l'11 perché il Pgt è diviso in tre corposi documenti distinti. Ci sono, però, anche proposte bipartisan. È condivisa, spiegano i capogruppo del Pdl Giulio Gal-

lera e del Pd Pierfrancesco Majorino, la proposta di creare nello scalo merci Farini (500.000 mq), dismesso dalle Fs, un parco «grande come il parco Sempione» (450.000 mq). Un grosso polmone verde, dunque. Camillo Milko Pennisi (Pdl) ed Enrico Fedrighini (Verdi) firmano insieme la richiesta di ridurre i diritti edificatori sulle aree verdi oltre i 5.000 mq. Il Pgt attribuisce anche al verde un indice solo potenziale di edificabilità, invogliando il proprietario a cedere l'area al Comune per sfruttare l'indice dove è permesso costruire. La partita si gioca soprattutto nelle aree vincolate dal Parco Sud: «Qui l'indice sarà di 0,20 ma credo si possa abbassare a 0,11 come a Torino», dice Pennisi. Da Fedrighini arriva poi l'idea di imporre un contri-

buto a carico dei proprietari di immobili nelle zone che saranno servite dalle stazioni delle nuove metropolitane: «Un prelievo proporzionale all'aumento di valore delle case per effetto delle nuove fermate della metropolitana è già stato introdotto a suo tempo per le linee 1 e 2, si chiamava contributo di miglioria». L'assessore all'Urbanistica, Carlo Masseroli, è possibilista sul contributo di miglioria, legato (è l'idea di Fedrighini) alla realizzazione di opere del trasporto pubblico: «Nel Pgt non è nominato esplicitamente ma un contributo vincolato non è escluso. In passato, in questo modo, si sono ottenuti risultati ed è bene tenere aperte tutte le strade per realizzare le metropolitane». L'assessore vede con favore la «scelta strategica del Consiglio per

la città sullo scalo Farini, anche nel Pgt si accenna a un 50% a parco». Non condivide invece la riduzione dell'indice di edificabilità sul verde: «Non ne capisco i motivi, approfondiremo in aula». In generale, garantisce Masseroli, «il Pgt non è un documento blindato. Il dibattito sarà ampio ma non mi aspetto ostruzionismo, magari alcuni emendamenti saranno accorpabili». Pd e Verdi chiederanno lo stralcio della galleria stradale Rho-Linate, caldeggiata dal sindaco Moratti, mentre per l'area del demanio militare di via Forze Armate, destinata dal Pgt allo sport, Babilio Rizzo (Lista Fo) chiederà spazio per le associazioni di base, piuttosto che per il nuovo stadio vagheggiato dall'Inter.

Stefano Rossi

Auto blu, il Comune dimezza i costi

Dalle Alfa alle Punto. Nasce un nuovo parco sotto Castel Sant'Elmo

Assessori in Punto. Ecco l'ultima novità a Palazzo San Giacomo: le auto blu diventano più piccole ed economiche. Si passa dalle berline all'utilitaria. L'assessore alla Mobilità, Agostino Nuzzolo, taglia le Alfa 159 e passa alle Punto. Certo sono meno rappresentative e meno confortevoli, ma senza dubbio, in tempi di crisi e bilanci in rosso, sono anche meno costose. La manovra dimezza i costi per l'amministrazione e gli assessori dovranno adeguarsi al nuovo stile di vita di basso profilo. Nel 2009 Palazzo San Giacomo, per il servizio di auto blu, ha speso 200 mila euro. Quest'anno la spesa è ridotta a 105 mila. «Abbiamo tagliato i costi del 50 per cento», spiega l'assessore Nuzzolo. Con un risparmio a cascata su tutti i consumi delle auto. La deli-

bera è tra le ultime approvate nel 2009. Oggi il Comune dispone di 21 auto blu, per i 16 assessori, il sindaco, il presidente del consiglio comunale, il direttore generale e altri alti funzionari. Tra questi hanno già rinunciato l'assessore alla Legalità, Luigi Scotti e il sindaco, Rosa Russo Iervolino, perché hanno la macchina di servizio con la scorta. Con la nuova delibera le berline (Alfa 159) rimarranno cinque, tutte le altre saranno utilitarie. «Abbiamo scelto di mantenere cinque auto di grossa cilindrata per gli spostamenti fuori Comune e per le occasioni di rappresentanza - spiega Nuzzolo - per gli spostamenti quotidiani, invece, il Comune avrà solo auto piccole ed economiche». L'assessore pensa all'acquisto di Punto, ma non esclude neanche le Panda. L'acquisto sarà con

la Consip, la società per azioni del ministero dell'Economia e delle Finanze, e con la formula già sperimentata del leasing. Tra gli assessori c'è già chi ha rinunciato all'auto blu, come Diego Guida, assessore al Decoro e arredo urbano, che quando si è insediato ha formalmente rinunciato all'auto: «Da quando sono in carica ho usato l'auto solo tre volte e in occasioni in cui rappresentavo il Comune, per il resto mi muovo rigorosamente a piedi e ho scritto una lettera formale in cui ho comunicato all'amministrazione che rinunciavo all'uso quotidiano e ripetitivo dell'auto di servizio e che in caso di necessità avrei comunicato e motivato la richiesta», ricorda Guida. Anche l'assessore Gennaro Nasti, per andare in Comune, da anni preferisce il motorino privato all'auto blu:

«Per spostarmi uso il mio scooter, è più pratico ed economico, l'auto blu la uso solo in caso di appuntamenti istituzionali». E tra i provvedimenti approvati nelle riunioni di giunta di fine anno, c'è anche la delibera proprio dell'assessore all'Ambiente, Gennaro Nasti, che prevede la realizzazione di un nuovissimo parco in città. Si chiamerà Parco San Martino e si svilupperà sotto Castel Sant'Elmo in 7500 metri quadri di terreno ora abbandonati e spesso trasformati in una vera e propria discarica a cielo aperto. Grazie alla delibera questo terreno, che tra l'altro è circondato non solo da una zona a forte attrazione turistica ma anche da un denso insediamento abitativo, sarà trasformata in parco cittadino.

Cristina Zagaria

Quando il politico promette troppo

Il federalismo delle clientele

Mettiamoci nei panni di un politico. Il suo obiettivo non cambia a seconda dei luoghi in cui opera: farsi eleggere o rieleggere. Ma cambiano i modi in cui può essere raggiunto. Là dove l'economia privata e la società civile non producono posti di lavoro e occasioni di reddito in quantità sufficiente, come in molte regioni meridionali, la domanda degli elettori si riversa sul settore pubblico e sono premiati i politici che tali «posti» e occasioni creano, o danno l'impressione di creare. Anche posti improduttivi — puri stipendi — e anche occasioni finte: in questo ha ragione il ministro Roberto Maroni («Il Sud chiedi lavoro», Corriere del 2 gennaio), come mostra l'articolo di Sergio Riz-

zo di ieri («Ma in Campania la Finanziaria è "creativa"»). Le cose stanno diversamente quando i posti e le occasioni li creano l'economia privata e la società civile: qui gli elettori staranno un po' più attenti alla qualità dei servizi erogati dal settore pubblico, nazionale e locale (non abbastanza, purtroppo, perché anche nel Nord essi sono spesso distratti da richiami ideologici che coll'efficienza amministrativa poco hanno a che fare). Queste cose si fanno da tempo. Il problema che non si riesce a risolvere è come bloccare la risposta impropria dei politici alla domanda impropria degli elettori. Se si riuscisse a bloccarla, se si riuscisse a costringere i politici a far bene e soltanto il loro mestiere di amministratori, a

fornire servizi nazionali e locali almeno con la stessa efficienza del Nord — che poi non è molta — a poco a poco gli elettori si convincerebbero che non ci sono finti posti, finte pensioni, finte indennità da ottenere. Insieme con una repressione severa della criminalità e dell'illegalità, l'eliminazione della risposta impropria dei politici è una precondizione necessaria a qualsiasi strategia di sviluppo si voglia tentare nel Mezzogiorno. Già, ma come fare? Come spezzare il circolo vizioso tra domanda sociale e offerta politica improprie? L'ultima speranza forse risiede in una versione severa del nostro regionalismo e in forti meccanismi di controllo sulla qualità della spesa pubblica e sull'efficienza amministrativa, con sanzio-

ni effettive e assenza di «salvataggi» per le amministrazioni che sgarrano. Il regionalismo del Titolo V della Costituzione è venuto per restare e il suo principio di fondo è quello sturziano, l'autonomia. Ma autonomia vuol dire responsabilità: sei libero, sei autonomo, ma poi sei valutato. Se la valutazione degli elettori è insufficiente, occorrono meccanismi di controllo più potenti di quelli che operano ora. Se mai faremo le riforme costituzionali di cui tanto si chiacchiera, perché non dare a questi meccanismi un forte rilievo costituzionale e collegarli strettamente all'attività della Camera (o Senato) delle autonomie?

Michele Salvati

L'iniziativa in municipio, polemica con gli albergatori

Capri ora tassa i turisti: “Paghiamo i loro rifiuti”

Il Comune: un ticket per l'ingresso all'isola

CAPRI - A quanto ammonterà e come riscuoterla non è stato ancora stabilito, ma una cosa è certa: quest'anno basterà poggiare un piede a Capri per essere costretti a pagare una gabella. Tassa di sbarco è stata chiamata, anche se il sindaco di Capri **Ciro Lembo** preferisce ribattezzarla «tassa di scopo», visto che i soldi ottenuti con il «contributo» serviranno «a mantenere alto lo standard dei servizi turistici dell'isola azzurra». Un iter tribolato iniziato nel 2006 e portato a termine nell'ultimo consiglio comunale utile prima delle festività natalizie. Ma non chiamatela «tassa sul lusso», perché il contributo rientra in una più ampia regolamentazione - e limitazione - del turismo «mordi e fuggi». Secondo le ultime stime ogni giorno sbarcano sull'isola ventimila gitanti della domenica. Che dopo una giornata a fare file per sedersi nella storica Piazzetta o sulle scalette per poter ammirare i giochi di luce della Grotta Azzurra ripartono. Lasciando comunque un segno del proprio passaggio. «Noi non chiediamo soldi allo Stato, ma chi a Capri viene e ne ammira le bellezze», spiega **Lembo**. «Quest'anno per smaltire i rifiuti accumulati abbiamo speso quattro milioni di euro e non posso chiedere i soldi a chi abita qui. - sottolinea il sindaco - E poi cinquanta centesimi o un euro non sono un esborso eccessivo». Nessun checkpoint sulla banchina però, perché alla fine il ticket sarà riscosso a monte aumentando il biglietto di aliscafi e traghetti. «A breve ci incon-

treremo con i ministri del Turismo e dell'Economia per meglio chiarire i termini della questione. - continua **Lembo** - Lavoreremo in sinergia con le compagnie di navigazione e con i tour operator, perché tutti sappiamo che il turismo di quantità a Capri ammazza quello di qualità». Che naturalmente porta più soldi. Tutti d'accordo? Niente affatto, visto che due consiglieri comunali del gruppo «I capresi per Capri» quella delibera non l'hanno voluta votare. Anzi, **Costantino Federico**, che di Capri è stato pure sindaco, ha spiegato in un lungo intervento come la tassa di sbarco possa essere pericolosa per tutta l'economia. E il discorso è pure logico: se i soldi della tassa serviranno per potenziare i servizi, questo po-

trebbe portare ad un aumento sempre maggiore proprio di quel turismo mordi e fuggi che in tutti i modi si cerca di limitare. «Non capisco le polemiche», sottolinea **Sergio Gargiulo**, presidente di **Federalberghi Capri**. «Nonostante la crisi abbiamo registrato solo un lieve calo delle presenze, segno che lo standard dei nostri servizi è alto. - continua - Il nostro obiettivo è quello di salvaguardare il turista stanziale e non tassare chi a Capri è residente. Ad Anacapri, ad esempio, abbiamo avuto un rincaro della Tarsu per i pubblici esercizi del 40%. Perché dobbiamo pagare sempre noi?».

Antonio Salvati